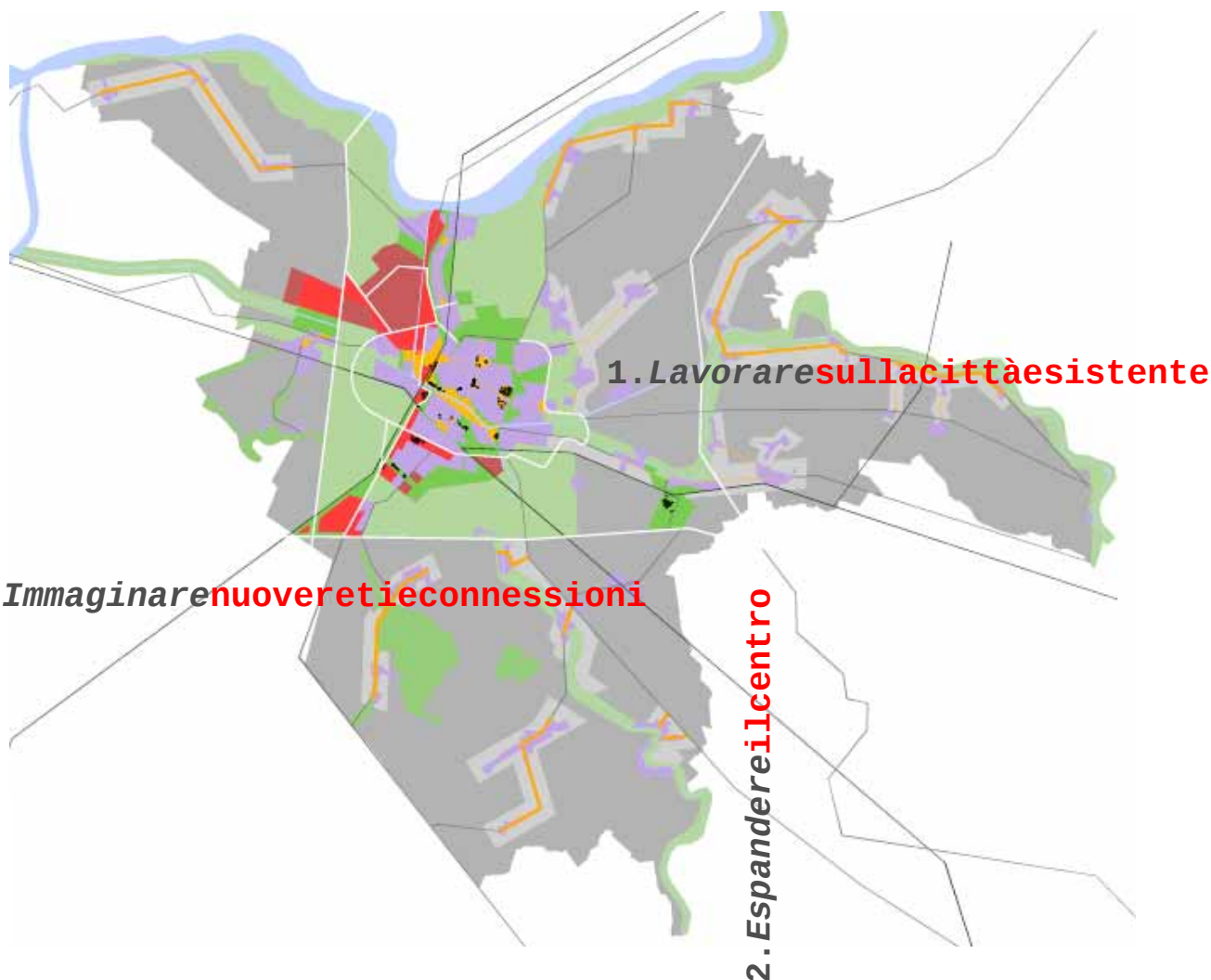




COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



REGOLAMENTO URBANISTICO EDILIZIO

ALLEGATI ALLA PARTE I

DEFINIZIONI

DOCUMENTAZIONE ISTANZE

10/06/2013

A1.1

Nuovo piano urbanistico di Ferrara

Regolamento Urbanistico Edilizio

adottato con delibera consigliare P.G. 32137 del 09/07/2012
approvato con delibera consigliare P.G. 39286 del 10/06/2013

1. DEFINIZIONI DEI PARAMETRI ED OGGETTI URBANISTICI ED EDILIZI

Ai fini del RUE i parametri e gli oggetti urbanistici ed edilizi sono definiti come di seguito:

1.1. Oggetti e parametri edilizi

1. Superficie utile (Su)	Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sginci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell'agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell'uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: • le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; • le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; • i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; • le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell'attività economica (autonoleggi, attività di trasporto e assimilati). La superficie utile si misura in mq.
2. Superficie accessoria (Sa)	Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso dell'unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sginci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: • spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; la Sa è quella delimitata dalle strutture di sostegno della copertura o dai parapetti; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; • i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all'art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; • i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; • le autorimesse e i posti auto coperti; • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • le scale esterne che non costituiscano parti comuni; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i

	depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali. La superficie accessoria si misura in mq.
3. Superfici escluse dal computo della Su e della Sa	Non costituiscono né superficie utile né accessoria: • i porticati o gallerie gravati da servitù di uso pubblico; • gli spazi scoperti a terra (cortili, chiostrine, giardini) sia privati che comuni; • le parti comuni di collegamento verticale (vani ascensore, scale e relativi pianerottoli) e gli androni condominiali; • i corselli delle autorimesse costituenti parti comuni, anche se coperti, e relative rampe; • le pensiline; • le tettoie con profondità inferiore a m 1,50; • i tetti verdi non praticabili; • i lastrici solari, a condizione che siano condominiali e accessibili solo da spazi comuni; • i pergolati a terra; • gli spazi con altezza inferiore a m 1,80; • vani tecnici e spazi praticabili che ospitano qualsivoglia impianto tecnologico dell'edificio (tra cui: le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte, le intercapedini tecniche).
4. Superficie complessiva (Sc)	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($Sc = Su + 60\% Sa$). La superficie complessiva si misura in mq.
5. Superficie di vendita (Sv)	Superficie di pavimento dell'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all'esposizione delle merci e collegati direttamente all'esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti, nonché gli spazi di "cassa" e "avancassa" purché non adibiti all'esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. La superficie di vendita si misura in mq.
6. Area dell'insediamento (Ai)	Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l'attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l'area dell'insediamento è la superficie di uno spazio all'aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell'area dell'insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali. L'area dell'insediamento si misura in mq.

7. Area di sedime	Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricato.																																																																							
8. Superficie coperta (Sq)	Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica di un edificio. La superficie coperta si misura in mq.																																																																							
9. Superficie permeabile (Sp)	Porzione inediticata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota: Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento ai valori dei coefficienti di deflusso definiti nella tabella seguente, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati Tabella a _ Valori dei coefficienti di deflusso per principali tipologie di superficie <table><tr><th rowspan="2">Caratteristiche delle superfici</th><th colspan="5">Coefficiente di deflusso Ψ</th></tr><tr><th>0,10</th><th>0,20</th><th>0,30</th><th>0,40</th><th>0,50</th></tr><tr><td>Superfici in terra battuta</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole</td><td>●</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in ciottoli su sabbia</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>●</td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td></td><td>●</td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td></td><td>●</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante</td><td></td><td>●</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Caratteristiche delle superfici	Coefficiente di deflusso Ψ					0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	Superfici in terra battuta				●		Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●					Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●			Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●		Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●		Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●	Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●		Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●			Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●			
Caratteristiche delle superfici	Coefficiente di deflusso Ψ																																																																							
	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50																																																																			
Superfici in terra battuta				●																																																																				
Giardini, aree verdi, prati, orti, superfici boscate ed agricole	●																																																																							
Superfici in ghiaia sciolta, su sottofondo permeabile			●																																																																					
Pavimentazione in ciottoli su sabbia				●																																																																				
Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, inerbiti per almeno il >40% del totale, posati su apposita stratificazione di supporto				●																																																																				
Aree esterne trattate con sistemi drenanti e superficie a prato			●																																																																					
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $8 < s \leq 10$ cm, compreso lo strato drenante					●																																																																			
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $10 < s \leq 15$ cm, compreso lo strato drenante				●																																																																				
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $15 < s \leq 25$ cm, compreso lo strato drenante			●																																																																					
Copertura a verde (riferito a strutture ipogee) con spessore totale medio $25 < s \leq 50$ cm, compreso lo strato drenante		●																																																																						
10. Albedo	Rapporto tra la radiazione incidente e quella riflessa di una superficie. E' compreso tra valori limite di 0 (superfici totalmente assorbenti) e 1 (superfici totalmente riflettenti).																																																																							
11. Piano di un edificio	Spazio delimitato dall'estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall'intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto.																																																																							
12. Piano fuori terra	Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell'area.																																																																							
13. Piano seminterrato	Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di																																																																							

	stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: • i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; • i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante.
14. Piano interrato	Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell'edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90.
15. Sottotetto	Spazio compreso tra l'intradosso della copertura non piana dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.
16. Soppalco	Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell'edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell'edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.
17. Altezza utile (Hu)	Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, ovvero delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti) se poste ad interasse inferiore a m 0,40, senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l'altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici. Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all'altezza dell'eventuale controsoffitto (altezza utile netta). L'altezza utile si misura in m.
18. Altezza virtuale (o altezza utile media) (Hv)	Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. L'altezza virtuale si misura in m.
19. Volume totale o lordo (Vt)	Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica. Il volume totale si misura in mc.
20. Volume utile (Vu)	Somma dei prodotti delle superfici utili o accessorie per le relative altezze utili; il volume utile di un vano può risultare dalla somma di più parti con altezze diverse. Il volume utile si misura in mc.
21. Altezza dei fronti (Hf)	Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell'edificio con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l'ultimo piano che determina Su; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; - linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; - sommità del parapetto in muratura piena, avente l'altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana;

	- media delle altezze dei punti più alti sull'intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nel caso di coronamento inclinato o con porzioni a quote differenziate, l'altezza del fronte è determinata dalla media delle altezze come sopra determinate. Nella determinazione della linea di stacco dell'edificio non si tiene conto di modifiche al piano di campagna esistente che lo portino al di sopra della quota massima della pavimentazione dell'area pubblica misurata a confine con il lotto. Per fronti da edificare in confine fra lotti posti a quote diverse, la linea di stacco viene determinata con riferimento al lotto più basso. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: • i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; • i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminieri, vani di accesso ai lastrici solari e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali. L'altezza dei fronti si misura in m.
22. Altezza dell'edificio (H)	Altezza massima tra quella dei vari fronti. L'altezza dell'edificio si misura in m.
23. Sagoma planivolumetrica	Figura solida definita dall'intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell'edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici.
24. Sagoma	Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. La sagoma si misura in mq.
25. Distanza dai confini di proprietà	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà. Le distanze di cui al presente comma ed ai commi successivi si misurano in m.
26. Distanza dal confine stradale	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.
27. Distanza dalle infrastrutture	Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con l'infrastruttura. Viene misurata con le modalità indicate dalle relative norme di settore. In assenza di indicazioni si applica il criterio indicato al comma precedente.
28. Distanza tra edifici / Distacco (De)	Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio.
29. Distanza tra pareti finestrate	Lunghezza del segmento minimo che congiunge pareti o porzioni di pareti antistanti, quando anche una sola delle pareti sia finestrata. Due pareti, o porzioni di parete, si intendono antistanti quando la perpendicolare condotta da un punto qualunque di una delle due pareti incontra la parete opposta.

1.2. Parametri e indici urbanistici

30. Superficie territoriale (ST)	Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. La Superficie territoriale si misura in mq. Nota: La superficie territoriale (ST) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la
---	---

	superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie territoriale.
31. Superficie fondiaria (SF)	Superficie di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l'area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private gravate da servitù di uso pubblico. Per i soli casi di interventi su lotti del territorio urbanizzato, la superficie fondiaria (SF) comprende le eventuali superfici di dotazione territoriale pubblica che si rendono necessarie a seguito dell'intervento. La Superficie fondiaria si misura in mq. Nota: La superficie fondiaria (SF) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un'area. Nel caso si dimostri, a seguito di nuova rilevazione, che la superficie reale non è coincidente con la superficie indicata su carta tecnica, su Data Base Topografico o su mappa catastale, si deve assumere la superficie reale come superficie fondiaria.
32. Densità territoriale	Quantità massima di superfici utili (Su) ed accessorie (Sa) realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale (ST). La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale (IT) dato dal rapporto tra le quantità massime di superfici edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale: $IT = (Su + Sa) / ST.$ Nel computo di IT non si tiene conto della superficie accessoria (Sa) fino a concorrenza del 70% della superficie utile (Su). L'indice di edificabilità territoriale si misura in mq/mq.
33. Densità fondiaria	Quantità massima di superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria (SF). La densità fondiaria si esprime attraverso un indice di edificabilità fondiaria (IF) dato dal rapporto tra le quantità massime di superfici edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria: $IF = (Su + Sa) / SF.$ Nel computo di If non si tiene conto della superficie accessoria (Sa) fino a concorrenza del 70% della superficie utile (Su). L'indice di edificabilità fondiaria si misura in mq/mq.
34. Rapporto di copertura (Q)	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.
35. Rapporto/indice di permeabilità (Ip)	Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l'Indice di permeabilità territoriale Ipt (Sp/ST) e l'Indice di permeabilità fondiaria Ipf (Sp/SF)
36. Rapporto di verde (Rv)	Rapporto tra la superficie a verde presente sul lotto e sull'edificio e la superficie fondiaria (SF). Per superficie a verde si intende qualsiasi superficie sia del lotto che dell'edificio (tetto verde-pareti verdi) caratterizzata dalla presenza stabile di vegetazione. Si indica come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale.
37. Potenzialità edificatoria	Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell'area dagli strumenti urbanistici.

	Nota: La completa applicazione su di un'area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.
38. Carico urbanistico	Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d'uso e all'entità dell'utenza

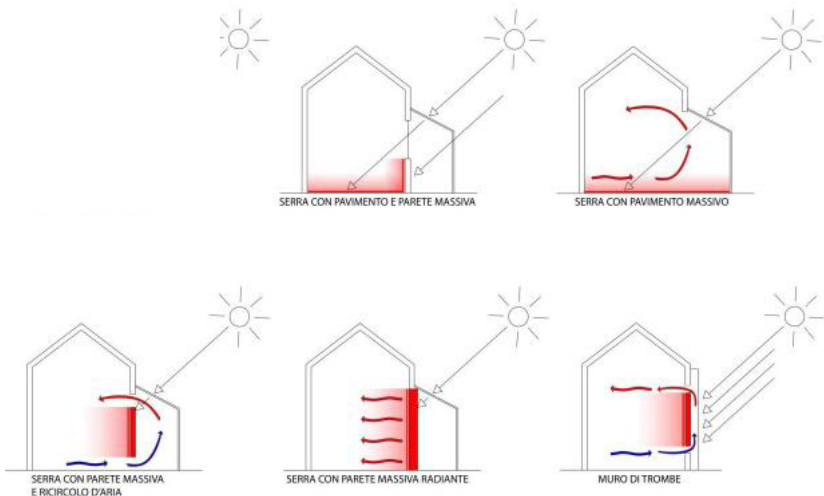
1.3. Altre definizioni

39. Unità immobiliare	Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali.
40. Alloggio	Unità immobiliare destinata ad abitazione.
41. Unità edilizia (Ue)	Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l'accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L'unità edilizia ricomprende l'edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia.
42. Parti comuni / condominiali	Spazi catastalmente definiti come "parti comuni" in quanto a servizio di più unità immobiliari.
43. Edificio o fabbricato	Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo. Per edificio residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l'edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture.
44. Edificio unifamiliare/ monofamiliare	Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare.
45. Pertinenza (spazi di pertinenza)	Opera edilizia di modeste dimensioni all'interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell'edificio principale già completo ed utile di per sé.
46. Superfetazione	Parte aggiunta a un edificio, dopo la sua ultimazione, ovvero costruzione impropria ed accessoria, anche se disgiunta dall'edificio principale, il cui carattere anomalo sia tale da compromettere la tipologia o l'aspetto esteriore dell'edificio stesso o dell'ambiente circostante.
47. Volume tecnico	Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d'aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che

	siano o meno praticabili.
48. Vuoto tecnico	Camera d'aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all'aerazione e deumidificazione della struttura dell'edificio, con altezza non superiore a m 1,80.
49. Lotto	Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell'edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero, o lotto inedito, l'unità fondiaria preordinata all'edificazione.
50. Unità fondiaria	Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche "lotti liberi" o "lotti inediti"; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda.
51. Superficie minima di intervento	Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l'ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull'area stessa. La superficie minima di intervento si misura in mq.
52. omissis	
53. Androne	Si definisce androne una galleria, posta al pianterreno di un edificio, che collega l'ingresso con il cortile.
54. Arredi delle aree pertinenziali degli edifici	Manufatti mobili, facilmente amovibili e di modeste dimensioni, quali ricoveri di attrezzi da giardinaggio e piccole casette di legno, piccole serre in ferro e vetro, barbecue o piccoli focolari, canili, pergolati scoperti, gazebo in struttura leggera, concimaie per il recupero dei cascami del giardino ed ogni elemento di arredo e corredo delle sistemazioni a verde. Sono considerati di modeste dimensioni i manufatti di altezza massima, nel punto più alto della copertura, inferiore a m 3 e con superficie netta non superiore ai seguenti limiti: - manufatti chiusi o aperti su non più di due lati 8 mq; - tettoie o manufatti aperti almeno su tre lati 20 mq.
55. Autorimessa/ Garage	Vano destinato al ricovero e alla sosta degli autoveicoli. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte almeno su due lati.
56. Balcone	Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. 
57. Ballatoio	Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

	 AMSTERDAM-WoZoCo apartments-MVRDV
58. omissis	
59. Bow window	Parte di ambiente che sporge all'esterno della facciata di un edificio, come un terrazzino chiuso da vetrate. 
60. Chiosco	Piccolo padiglione indipendente, avente il perimetro delimitato da partizioni leggere. Normalmente è destinato ad uso commerciale o simili. I chioschi commerciali si inquadrano nella nuova costruzione.
61. Galleria	Ambiente coperto, con funzioni di comunicazione o di passaggio, aperto alle estremità. 
62. Gazebo	Chiosco da giardino, aperto, dotato di copertura in tela o permanente leggera.
63. omissis	
64. Loggia /Loggiato	Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell'edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.
65. Lastrico solare	Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione.

66. Pensilina	Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. 
67. Pergolato	Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili.  <i>Bamboo Courtyard Teahouse / Harmony World Consulting & Design</i>
68. Portico /porticato	Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell'edificio.
69. Serra	Struttura atta alla coltivazione protetta di piante generalmente a scopi produttivi o per hobby. 

70. Serra solare	Volume tecnologico delimitato da vetri o materiali simili con funzioni di trappola di calore che sfrutta l'effetto serra ai fini di risparmio energetico. ESEMPI DI SISTEMI DI CAPTAZIONE SOLARE 
71. Terrazza	Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. 
72. Tettoia	Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. 
73. Tetto verde	Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

74. Veranda	Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili.
--------------------	---

2. DEFINIZIONI DEGLI USI

Ai fini urbanistici le utilizzazioni degli edifici e degli immobili vengono classificate come di seguito:

1. Dotazioni territoriali	Impianti, opere e spazi attrezzati di proprietà pubblica o di uso pubblico, ovvero di interesse pubblico, che concorrono a realizzare la qualità urbana ed ecologico ambientale del territorio
1a. Infrastrutture per l'urbanizzazione	1 Sono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico sanitaria degli insediamenti 2 In particolare fanno parte delle infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di altre forme di energia; e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, la segnaletica, i ponti, le fermate e le stazioni del sistema dei trasporti collettivi ed i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento). 3 Nell'uso sono compresi i relativi uffici, spazi di deposito, locali di servizio; sono pure compresi gli alloggi per il personale di custodia strettamente necessario alla sicurezza e alla continuità del pubblico servizio, per una superficie massima di 90 mq di Su.
1b. Attrezzature e spazi collettivi	1 Costituiscono attrezzature e spazi collettivi il complesso degli impianti, opere e spazi attrezzati, pubblici o privati, destinati a servizi di interesse collettivo necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva. 2 Per gli impianti, opere e spazi di proprietà privata l'interesse collettivo dovrà essere assicurato da apposita convenzione o atto pubblico a ciò finalizzato. 3 Gli usi rientranti nelle le attrezzature e spazi collettivi vengono così suddivisi: a) Istruzione - comprende le scuole di ogni ordine e grado, nonché le Università, compresa ogni attrezzatura complementare, le attrezzature didattiche di ricerca ed amministrative, tutti gli spazi tecnici, di servizio e di supporto come bar, mense, sedi associative, sale riunioni, ecc e le relative aree scoperte; è ammessa la presenza di alloggi per il personale di custodia, con un massimo di 160 mq di Su per singola sede. b) Assistenza e servizi sociali e igienico sanitari - sono compresi ospedali, cliniche, ambulatori, servizi per gli anziani e portatori di handicap, day hospital, laboratori per

	analisi cliniche, centri sanitari di riabilitazione, centri sanitari specializzati, attrezzature socio - sanitarie ed assistenziali di quartiere, aree-sosta per le minoranze nomadi, ecc., con i relativi spazi tecnici e di supporto, mense, bar, alloggi di custodia (in rapporto all'articolazione degli insediamenti). c) Carceri - sono compresi gli edifici destinati alla detenzione e gli impianti connessi. d) Pubblica Amministrazione, sicurezza pubblica e protezione civile - sono compresi le sedi di uffici della Pubblica Amministrazione, i centri civici, le sedi di uffici del decentramento amministrativo, i servizi complementari, le sedi per la pubblica sicurezza e gli uffici e strutture per la protezione civile. e) Attrezzature militari - sono compresi gli edifici e gli impianti destinati alle attività militari ed i relativi alloggi per il personale. f) Attività culturali - sono compresi i musei, le biblioteche, i cinema, i teatri, compresi gli spazi di servizio, di supporto e tecnici; è ammessa la presenza di alloggi per il personale di custodia, con un massimo di 90 mq di Su. g) Culto - sono compresi edifici per il culto, con relativi alloggi pertinenziali fino ad un massimo di 200 mq di Su totale. h) Cimiteri - sono gli spazi destinati all'inumazione, tumulazione e cremazione; sono compresi i locali tecnici, di servizio, di deposito. i) Attività sportive - sono compresi gli impianti sportivi con o senza copertura, ed i servizi di pertinenza quali piazzole di sosta, ricovero animali, punti di ristoro, sedi amministrative, depositi di attrezzi, servizi tecnologici; nel caso di attrezzature di scala territoriale é ammessa altresì la presenza di alloggi di custodia, non superiori a 90 mq di Su complessiva. l) Spazi urbani aperti - sono compresi gli spazi aperti attrezzati per il gioco, la ricreazione e il tempo libero, compresi gli elementi edilizi di arredo e servizio (pergole, fontane, chioschi, servizi igienici ecc), nonché gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi. m) Parcheggi non al diretto servizio dell'insediamento - sono compresi i parcheggi pubblici e privati di uso pubblico, coperti o scoperti, e relativi spazi di servizio e tecnici.
1c. Attrezzature ecologiche ed ambientali	1. Le attrezzature ecologiche ed ambientali sono costituite dall'insieme degli spazi, delle opere e degli interventi volti alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento, alla gestione integrata del ciclo idrico, alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico, al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano, alla raccolta differenziata dei rifiuti.
1d. Strutture sanitarie private	Sono comprese le cliniche sanitarie, i poliambulatori, i laboratori

	di analisi cliniche non convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale. E' ammessa la realizzazione di alloggi di custodia per una superficie utile totale non superiore a mq 160 e comunque non superiore al 50% della superficie utile totale.
1e. Scuole private	Sono comprese le scuole private di ogni ordine e grado, laddove non siano parificate o convenzionate.
1f. Autorimesse private	Sono comprese le autorimesse private che non siano pertinenti ad altre attività.
2. Usi per l'attività produttiva agricola e al servizio delle aziende e del territorio agricolo	Comprendono le attività connesse alla produzione di beni agroalimentari e la relativa residenza, così articolate:
2a. Attività aziendali agricole	Sono comprese tutte le strutture edilizie diverse dall'abitazione agricola, funzionali alla produzione ed organicamente ordinate alla funzione produttiva del fondo rustico e dell'azienda agricola con esclusione degli allevamenti. Sono comprese le attività di vendita diretta dei prodotti dell'azienda.
2b. Colture in serre fisse	Sono comprese le strutture destinate all'esercizio di colture agricole in ambienti chiusi stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni e dotate di copertura e chiusure.
2c. Attrezzature aziendali e interaziendali per la prima lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, ortofrutticoli e zootecnici.	Sono comprese le attività, gestite da aziende agricole o da loro associazioni, per la conservazione e trasformazione di prodotti agricoli principalmente locali e le relative strutture complementari, comprese le attività di produzione di energia da biomasse e biogas, nonché le abitazioni per il personale di custodia fino a 160 mq di Su.
2d. Allevamenti	Sono comprese le strutture destinate all'allevamento di animali ivi compresi gli edifici di servizio, deposito, uffici, nonché gli impianti per lo stoccaggio e lo smaltimento delle deiezioni ed esclusi i piccoli allevamenti di cui al successivo punto 4. Sono altresì compresi gli eventuali alloggi per il personale di custodia fino a 160 mq di Su, purché non superiori al 10% della Su dell'allevamento.
2e. Abitazioni aziendali agricole	Sono costituite dagli edifici ad uso residenziale compresi nelle aziende agricole e funzionali alla produzione agricola. Sono destinati esclusivamente ai lavoratori agricoli la cui continuativa presenza in azienda è necessaria ai fini della produzione agricola, nonché ai conduttori del fondo ancorché collocati a riposo. Sono compresi gli edifici ed i vani accessori destinati ad automezzi o al ricovero di animali domestici ed i piccoli allevamenti con utilizzo strettamente familiare. E' altresì assimilato alla abitazione aziendale agricola un secondo alloggio per azienda, se destinato ai nuclei familiari di primo grado.
2f. Agriturismo	Attività di ricezione ed ospitalità esercitate in azienda dagli imprenditori agricoli, come disciplinate dalla L.R. 4/2009 e s.m.i.
2g. Impianti fotovoltaici agricoli con moduli ubicati al suolo	Attività di produzione di energia elettrica, esercitata nel territorio rurale dagli imprenditori agricoli, mediante impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli sono posizionati sulla terra a qualsiasi altezza dalla medesima.

3. Usi produttivi	Comprendono le attività industriali e artigianali e i servizi connessi.
3a. Artigianato di servizio	Rientrano nell'artigianato di servizio tutte le attività di tipo artigianale che non esplicano funzioni produttive vere e proprie, ma di servizio alla persona, alla casa e alle aziende, quali riparazione veicoli, beni personali, lavanderie e tintorie, parrucchieri e barbieri; sono comprese anche le attività finalizzate al mantenimento o potenziamento fisico della persona come estetisti, centri benessere fisico ecc. Sono compresi in tale uso gli spazi delle attività artigianali e i relativi spazi di servizio, di supporto e di magazzino, gli spazi tecnici. É ammessa la presenza di un alloggio per il titolare dell'azienda artigiana o per il custode, purché non occupi più del 30% della superficie utile totale e comunque non superi i 160 mq di Su.
3b. Artigianato produttivo	Sono compresi tutti i tipi di attività artigianale con produzione di beni, con relativi uffici, magazzini, mostre, spazi di servizio e di supporto, mense e spazi tecnici. Sono ammessi alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia per una superficie utile massima non superiore a 160 mq per azienda, purché non superino il 30% della Su totale.
3c. Industria	Sono compresi tutti i tipi di attività industriale compatibili con l'ambiente urbano. Sono compresi gli spazi produttivi veri e propri, uffici, sale riunione, magazzini, mostre, spazi di servizio e di supporto, mense e spazi tecnici. É ammessa la presenza di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia, di superficie utile non superiore a 160 mq di Su totale per ogni azienda.
3d. Commercio all'ingrosso, magazzini di deposito, logistica	Sono comprese le attività commerciali all'ingrosso nonché le attività di raccolta, conservazione, smistamento e movimentazione delle merci, con i relativi uffici, spazi di esposizione e di supporto, di mostra e di vendita, ecc. É ammessa la presenza di alloggi per il titolare o il personale di custodia per una superficie utile totale non superiore a 160 mq e comunque non superiore al 50% della Su destinata all'attività.
3e. Impianti fotovoltaici non agricoli con moduli ubicati al suolo	Attività di produzione di energia elettrica, mediante impianti fotovoltaici, comunque realizzati, i cui moduli sono posizionati sulla terra a qualsiasi altezza dalla medesima, esercitata da soggetti diversi dagli imprenditori agricoli,
4. Residenza e assimilabili	Sono comprese la residenza e le attività assimilabili. Più in dettaglio, sono comprese in tale uso: le abitazioni singole o collettive (condomini, collegi, convitti, conventi, comunità alloggio, studentati ecc. e relativi servizi, comprese le autorimesse pertinenziali), anche laddove sia svolta attività saltuaria di alloggio e prima colazione (B&b). Nel territorio rurale sono compresi i piccoli allevamenti con utilizzo strettamente familiare. Sono esclusi gli alloggi di servizio e di custodia, che non costituiscono una destinazione d'uso a sé stante ma acquisiscono urbanisticamente la destinazione d'uso dell'attività a cui si riferiscono. Laddove ammessi ai sensi del

	presente RUE, devono essere funzionalmente connessi alle aziende o impianti insediati. Essi concorrono alla determinazione della superficie utile produttiva o dell'impianto o servizio cui sono connessi.
5. Commercio al dettaglio in sede fissa - esercizi di vicinato	E' costituito dalle attività commerciali di generi alimentari e non alimentari che si svolgono in spazi coperti aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i., con i relativi spazi tecnici, di magazzino e di servizio.
6. Usi ricettivi e terziari	Sono comprese le attività private di servizio in genere, escluso l'artigianato di servizio di cui al precedente punto 3a.
6a. Ricettivo	Sono compresi gli usi ricettivi come definiti dalla L.R. 16/2004 e s.m.i.: a) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere - Sono compresi alberghi, residenze turistico-alberghiere, ostelli e affittacamere e i relativi servizi (cucine, spazi tecnici, lavanderie, rimesse, ecc.) e spazi di ritrovo (ristoranti, bar, sale riunione, sale congressi, ecc.); b) strutture ricettive all'aria aperta - Sono compresi campeggi e villaggi turistici e relativi spazi di servizio e di supporto e quelli commerciali e ricreativi. Sono escluse le attività saltuarie di alloggio e prima colazione, assimilate, ai sensi del presente RUE, alla residenza, e le strutture agrituristiche, comprese nelle attività aziendali agricole.
6b. Commercio al dettaglio in sede fissa – strutture medie e grandi	Sono compresi gli spazi di vendita in sede fissa di generi alimentari e non alimentari, con i relativi spazi tecnici, di magazzino e di servizio. E' ammessa la realizzazione di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia per una superficie utile totale non superiore a mq 160 e comunque non superiore al 50% della superficie di vendita. Gli usi commerciali al dettaglio in sede fissa vengono così suddivisi, secondo l'articolazione di cui alla delibera di Consiglio Regionale n° 1253/99 e s.m.i.: a) Medio-piccole strutture di vendita non alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali non alimentari, aventi superficie di vendita compresa fra 250 mq e 1.500 mq, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; b) Medio-piccole strutture di vendita alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali alimentari, aventi superficie di vendita compresa fra 250 mq e 1.500 mq, anche se facenti parte di complessi commerciali di vicinato o gallerie commerciali di vicinato, come definiti al punto 1.7 della delibera C.R. n° 1253/99 e s.m.i.; c) Medio-grandi strutture di vendita non alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi

	superficie di vendita compresa fra 1.500 mq e 2.500 mq con vendita di soli prodotti non alimentari; d) Medio-grandi strutture di vendita alimentari E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita compresa fra 1.500 mq e 2.500 mq con vendita di prodotti alimentari; e) Grandi strutture di vendita E' costituito dagli esercizi e centri commerciali aventi superficie di vendita superiore a 2.500 mq.
6c. Distribuzione di carburanti	Nel rispetto delle specifiche norme di legge, sono comprese tutte le attrezzature e i servizi di distribuzione carburante, di assistenza automobilistica, ivi comprese le attività commerciali limitate all'utenza automobilistica ed i relativi spazi tecnici, con esclusione della rivendita di automezzi.
6d. Servizi per la somministrazione di alimenti e bevande	Sono compresi i ristoranti, le trattorie, i bar, le pizzerie e ogni altro locale con somministrazione di alimenti e bevande, escluso il catering, con i relativi spazi destinati al pubblico, gli spazi di servizio, gli spazi tecnici e di magazzino, come definiti dalla L.R. 14/03.
6e. Attività private culturali, sportive, di ritrovo e spettacolo	Sono i locali per lo spettacolo, cinema, teatri, locali da ballo, sale di ritrovo, sale gioco, impianti sportivi, palestre, ecc. È ammessa la realizzazione di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia di Su totale non superiore a 90 mq nel caso di impianti superiori a 2.000 mq di Su al netto di tali alloggi.
6f. Direzionale	Sono compresi gli uffici privati, con i relativi spazi di supporto e servizio, le mense e bar, i locali accessori e di archivio e gli spazi tecnici. È ammessa la presenza di alloggi per il titolare dell'azienda o il personale di custodia per un massimo di 90 mq di superficie utile. Sono così suddivisi: a) Sportelli bancari - è compresa l'attività di intermediazione monetaria eseguita da banche e similari, con accesso di pubblico; b) Call center, centri di elaborazione dati e simili - sono compresi gli uffici che di norma non hanno accesso di pubblico; c) Altri uffici privati - sono comprese le attività direzionali e le sedi di rappresentanza, le attività amministrative, finanziarie, assicurative, le sedi di istituti di ricerca, gli uffici postali, le sedi di associazioni.

RUE - ALLEGATO 2
DEFINIZIONI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Ogni intervento edilizio deve essere ricondotto, in funzione del tipo di opere previste, ad una delle definizioni di intervento riportate negli articoli successivi.

1. manutenzione ordinaria	1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono definiti al punto a) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.¹ 2. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi sulla generalità del patrimonio edilizio, nel rispetto delle norme di settore e del presente RUE. Tali interventi devono essere compatibili con i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione ordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 53 del presente RUE. 3. Gli interventi di manutenzione ordinaria non sono soggetti ad alcun titolo edilizio. Tali interventi, rilevanti ai sensi del D.Lgs 42/04 e s.m., richiedono la preventiva autorizzazione dell'Ente preposto alla tutela del vincolo, secondo le modalità previste dal citato Decreto. 4. Ai fini della applicazione del primo comma rientrano, a titolo esemplificativo, nelle finiture degli edifici : - manti di copertura, impermeabilizzazioni; - grondaie, pluviali e canne fumarie, canne di aspirazione, di aerazione, camini, - intonaci e rivestimenti interni ed esterni; - tinteggiature interne ed esterne; - infissi interni ed esterni, inferriate, vetrine, tende parasole; - pavimenti interni ed esterni; - controsoffitti, pareti divisorie componibili, soppalchi e pareti montate a secco purché assimilabili ad opere di arredo; 5. Sono comprese nella manutenzione ordinaria anche: - la demolizione di tramezzi, l'apertura o il tamponamento di porte interne alle singole unità immobiliari che non compromettano condizioni igienico sanitarie e di sicurezza e non modifichino il numero delle unità immobiliari preesistenti; - l'adeguamento dello spessore delle murature perimetrali, dell'involucro dell'edificio, delle coperture e dei solai, eseguiti all'interno dell'immobile o della struttura, per il risparmio energetico o l'isolamento acustico; - le opere di abbattimento di barriere architettoniche che non modificano la sagoma dell'edificio; - la realizzazione di griglie interne/esterne alle pareti per adeguamento alle norme di sicurezza o igienico sanitarie per la ventilazione di bagni, cucine, autorimesse o altri locali; 6. Rientrano altresì nelle opere di manutenzione ordinaria, in quanto assimilabili alle opere di finitura e arredo dell'area esterna degli edifici la realizzazione di: - opere di arredo dei giardini come individuate ai commi 5 e 6 del
---	--

¹ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto a) " interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

	successivo punto 9 Interventi pertinenziali; - cancelli, sbarre, recinzioni leggere in rete metallica di altezza non superiore a m. 1,20 - tendoni o coperture protettive in telo autonome, di dimensione non superiore a 36 mq. (tensostrutture o strutture equivalenti appoggiate). 7. Ai fini dell'applicazione del comma 1, inoltre, si intendono opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti quelle opere di riparazione, rifacimento o adeguamento a norme di legge ed in particolare a quelle igieniche o di sicurezza di impianti quali: idrico e sanitario, elettrico, elettronici, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, di fognatura e scarico delle acque reflue ecc. 8. Le opere di cui al comma precedente non devono comunque comportare la costruzione o la destinazione ex - novo di locali per servizi tecnologici. 9. Sono assimilati alle opere di manutenzione ordinaria in quanto assimilabili ad installazione di elettrodomestici, anche: - l'installazione di antenne paraboliche di piccole dimensioni (di diametro inferiore a m. 1,5); - l'installazione di condizionatori di potenzialità frigorifera non superiore a 5 Kwh; - installazione di impianti di microcogenerazione ad uso monofamigliare; 10. Per gli edifici industriali ed artigianali e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione ordinaria le opere e le modifiche necessarie a mantenere la sicurezza e la funzionalità degli impianti. A titolo di esemplificazione, si indicano, qui di seguito, alcune opere che possono rientrare fra quelle di ordinaria manutenzione degli impianti industriali: a. costruzioni che non prevedono e non sono idonee alla presenza di manodopera, realizzate con lo scopo di proteggere determinati apparecchi o sistemi, quali: - cabine per trasformatori o per interruttori elettrici, cabine per valvole di intercettazione fluidi, site sopra o sotto il livello di campagna, - cabine per stazioni di trasmissione dati e comandi, per gruppi di riduzione, purché al servizio dell'impianto; b. sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni, fognature, ecc., realizzati all'interno dello stabilimento stesso; c. serbatoi per lo stoccaggio e la movimentazione dei prodotti e relative opere; d. opere a carattere precario o facilmente amovibili quali: baracche ad elementi componibili, in legno, metallo o conglomerato armato, ricoveri protetti realizzati con palloni di plastica pressurizzati; e. garitte; chioschi per l'operatore di pese a bilico, per posti telefonici distaccati, per quadri di comando di apparecchiature non presidiate, installazione di pali porta tubi in metallo e conglomerato armato, semplici e composti, passerelle di sostegni in metallo o conglomerato armato per l'attraversamento delle strade interne con tubazioni di processo e servizi; f. trincee a cielo aperto, destinate a raccogliere tubazioni di processo e servizi, nonché canalizzazioni fognanti aperte e relative vasche di trattamento e decantazione, basamenti, incastellature di sostegno e apparecchiature all'aperto per la modifica e il miglioramento di impianti esistenti, separazione di aree interne allo stabilimento realizzate mediante muretti e rete ovvero in muratura; g. attrezzature semifisse per carico e scarico da autobotti e simili,
--	---

	attrezzature per la movimentazione di materie prime e prodotti alla rinfusa ed in confezione, quali nastri trasportatori, elevatori a tazze, ecc; h. tettoie di protezione dei mezzi meccanici; i. canne fumarie ed altri sistemi di adduzione e di abbattimento dei fumi.
2. manutenzione straordinaria	1. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono definiti al punto b) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.² 2. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono ammessi su tutti gli edifici esistenti indipendentemente dalla classifica loro assegnata dalla cartografia allegata al presente RUE purché compatibili con le modalità d'intervento e i requisiti essenziali di qualità edilizia fissati dal presente RUE e sono soggetti, oltre alle norme di settore, alle prescrizioni sul decoro delle costruzioni, in particolare quelle riportate all'art. 68 del presente RUE. Eventuali opere di manutenzione straordinaria non conformi alle prescrizioni del presente RUE o non rispondenti alle norme di decoro o essenziali saranno fatte rimuovere con specifica ordinanza ai sensi dell'art. 53 del presente RUE. 3. In particolare sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, opere di manutenzione straordinaria, purché non comportino la creazione di nuova Su: - costruzione e/o traslazione di partizioni interne di qualsiasi materiale e spessore che non siano assimilabili ad opere di arredo; - realizzazione e/o spostamento di collegamenti verticali interni alle singole unità immobiliari; - demolizione e/o sostituzione, anche con traslazione della quota, di solai; - costruzione ex - novo di locali per servizi igienici senza aumento di volume; - realizzazione di soppalchi che non siano assimilabili ad opere di arredo; non sono considerati aumento di Su nelle tipologie industriali o di magazzino, le strutture metalliche autoportanti di stoccaggio delle merci organizzate anche su più livelli, compresi i corselli di servizio fino ad una larghezza massima di ml 1,80 e le strutture grigliate per l'appoggio degli impianti tecnologici; - interventi di consolidamento strutturale; - tamponamento, apertura o modificazioni alle dimensioni di aperture esterne (porte, finestre, lucernari, abbaini ecc) quando non finalizzate ad interventi di restauro o di ristrutturazione; - realizzazione di sistemi solari passivi, serre solari; - installazione di antenne paraboliche di diametro maggiore di ml 1,50; - installazione di nuovi impianti tecnici in genere, prima non presenti (idraulico, elettrico, di riscaldamento, di ventilazione, del gas, di ascensore, ecc.); - installazione di impianti di condizionamento estivo eccedenti i limiti indicati nell'intervento di manutenzione ordinaria; - costruzione di nuove canne fumarie esterne, condotte comuni di esalazione e aerazione posti all'esterno dell'edificio quando eccedono gli interventi di manutenzione ordinaria; - costruzione di altana tecnologica;

² Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

	- coibentazione termica ed acustica dei prospetti degli edifici mediante l'apposizione di pannelli isolanti (isolamento a "cappotto"); tale aumento di spessore non incide sulla sagoma planivolumetrica, né sulla distanza dal confine, fermo restando il rispetto della distanza di m 3 tra edifici frontistanti di proprietà diverse; - consolidamento e rifacimento parziale delle murature/ strutture portanti con demolizione e ricostruzione, fino a un massimo del 50% delle strutture portanti perimetrali dell'intero edificio; - consolidamento strutturale; - rifacimento parziale o totale degli elementi strutturale delle coperture, ferme restando le quote di intradosso. È ammesso, ai fini della coibentazione, l'ispessimento del coperto per un'altezza massima di 20 cm con riferimento all'altezza dei coppi (o del manto di rivestimento della copertura) dello stato di fatto, fermi restando la posizione della struttura portante e l'altezza del fronte del fabbricato. 4. Per gli edifici industriali ed artigianali, e produttivi in genere, costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli impianti e delle strutture ai fini dell'adeguamento a norme di sicurezza e di antinquinamento nonché quelle finalizzate a un ammodernamento del ciclo produttivo senza aumento di carico urbanistico, eccedenti quelle indicate come manutenzione ordinaria al precedente articolo.
3. restauro scientifico	1. Gli interventi di restauro scientifico sono definiti al punto c) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.³

³ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche.

Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne;

- solai e volte;

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale;

c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

4. restauro e risanamento conservativo	1. Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono definiti al punto d) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i. ⁴
5. Ripristino tipologico	1. Gli interventi di ripristino tipologico sono definiti al punto e) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.. ⁵
6. ristrutturazione edilizia	1. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono definiti al punto f) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai seguenti commi.⁶ 2. L'intervento di ristrutturazione edilizia consente aumenti di superficie utile (Su) o di superficie accessoria (Sa), ma non di volume. La modifica della sagoma è compatibile con l'intervento di ristrutturazione purché non comporti la demolizione integrale del fabbricato. 3. Gli interventi di ristrutturazione che interessano un intero edificio debbono obbligatoriamente prevedere la pulizia delle facciate su strada, rimuovendo condutture, impianti e loro terminali incompatibili con il decoro degli edifici. Inoltre debbono prevedere l'adeguamento alle norme vigenti in materia di risparmio energetico, secondo il campo di applicazione definito nei requisiti cogenti della famiglia 6.
7. nuova costruzione	1. Gli interventi di nuova costruzione sono definiti al punto g) dell'allegato

⁴ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

⁵ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto e) "ripristino tipologico", gli interventi che riguardano le unità edilizie fatiscenti o parzialmente demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

⁶ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

⁷ Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al punto g.6);

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune;

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da

	alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai commi seguenti.⁷ 2. Gli interventi di sostituzione edilizia, ovvero quelli che prevedono la demolizione integrale e la successiva ricostruzione, in diminuzione o a parità dei volumi preesistenti, ma con sagoma diversa dalla precedente, rientrano nella tipologia della nuova costruzione. 3. Rientrano altresì nella tipologia della nuova costruzione gli interventi pertinenziali di cui al successivo punto 9 che superano il 20% del volume lordo dell'edificio principale.
8. ristrutturazione urbanistica	1. Gli interventi di ristrutturazione urbanistica sono definiti al punto h) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i., con le precisazioni di cui ai seguenti commi.⁸ 2. omissis 3. Qualora la ristrutturazione urbanistica avvenga al di fuori di uno strumento urbanistico attuativo, la ricostruzione dovrà avvenire nel rispetto dei parametri richiesti per la nuova costruzione.
9. Interventi pertinenziali	1. Si definiscono interventi pertinenziali gli interventi che comportano la realizzazione di manufatti che, pur potendo avere una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale, sono comunque preordinati a soddisfare una esigenza di utilizzo originata dall'edificio principale. Tali manufatti non debbono consentire una destinazione autonoma e diversa da quella di servizio dell'immobile di cui fanno parte o a cui si riferiscono. 2. A titolo esemplificativo rientrano tra le opere pertinenziali le seguenti: tettoie per la protezione di auto, pro servizi o bassocomodi, casette di legno poste nei giardini, piccoli manufatti al servizio del giardino, giardini d'inverno, piscine ad uso familiare ecc. Rientrano nelle opere pertinenziali anche le recinzioni che eccedono le dimensioni previste per la manutenzione ordinaria. 3. I parcheggi e le autorimesse realizzate nell'edilizia esistente costituiscono sempre interventi urbanisticamente pertinenziali alle unità immobiliari servite. Qualora tali interventi siano eseguiti in deroga alle norme urbanistiche del presente RUE ai sensi dell'art 9 della L.122/89 e s.m., il vincolo di pertinenzialità deve essere formalizzato mediante uno specifico atto d'obbligo registrato e trascritto da presentarsi alla conclusione dei lavori. 4. Per tutte le nuove costruzioni successive all'entrata in vigore del RUE l'eventuale realizzazione o installazione di manufatti pertinenziali deve essere inserita nel progetto dell'edificio principale e con esso coordinata, anche come sola ipotesi progettuale. La loro realizzazione dopo la scadenza del titolo potrà avvenire previa acquisizione del titolo edilizio necessario.

realizzare sul suolo;

g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale;

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegue la trasformazione permanente del suolo in edificato.

⁸Allegato alla L.R. 31/02 - Definizione interventi edilizi: punto h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale

	5. Non rientrano nelle pertinenze gli arredi da giardino come definiti nell'Allegato 1 al presente RUE, realizzabili liberamente senza alcun titolo edilizio. 6. Le opere di arredo eccedenti le dimensioni dei suddetti arredi da giardino, costituiscono pertinenza a tutti gli effetti e possono essere realizzate attraverso l'apposito titolo edilizio, qualora ammesse dalla norma d'ambito, con le condizioni di cui al comma 1. 7. Le opere pertinenziali conformi al progetto approvato relativo alla realizzazione dell'edificio residenziale di riferimento, non sono più soggette al parere della CQAP. 8. La nozione di pertinenza ai cui fanno riferimento i precedenti commi è di natura esclusivamente urbanistica e prescinde da ogni implicazione di natura civilistica di cui agli artt. 817 e ss. del Codice Civile, salvo i casi di vincolo pertinenziale per i parcheggi e le autorimesse eseguite in deroga alle norme urbanistiche, di cui al precedente comma 3.
10. Opere accessorie alle costruzioni	1. Sono opere o parti accessorie delle costruzioni quelle che costituiscono un tutt'uno con l'edificio principale. Costituiscono opere/ elementi accessorie, ad esempio, le seguenti: - altana, androne, balcone, ballatoio, galleria, loggia, portico-porticato, terrazza, tettoia e pensilina in aderenza al fabbricato principale, veranda, muri di sostegno e di contenimento; - scale esterne di sicurezza aperte per l'adeguamento degli edifici esistenti; - accessi carrai e loro modificazioni significative, compresi gli smussi o modifiche al marciapiede pubblico, tombamento di fossi; 2. Le opere accessorie, ai fini procedurali, vengono assimilate alle opere pertinenziali seguendone il regime procedurale e abilitativo.
11. Demolizione	1. Si definisce demolizione l'intervento volto ad eliminare in tutto o in parte un edificio. 2. Costituiscono interventi di demolizione integrale gli interventi che comportano la rimozione, anche se con sostituzione, di oltre il 50% delle strutture portanti perimetrali. 3. L'intervento di demolizione comporta la rimozione delle macerie e la pulizia dell'area di sedime dell'edificio e del lotto.
12. Recupero e risanamento delle aree libere	1. Gli interventi di recupero e risanamento delle aree libere sono definiti al punto l) dell'allegato alla L.R. n° 31/2002 e s.m.i.⁹
13. Significativi movimenti di terra	1 Sono le rilevanti modifiche morfologiche del suolo quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti eseguiti non a fini agricoli e comunque estranee all'attività edificatoria. 2 Rientrano in tale intervento: - le opere che alterano il regime idraulico di scolo delle acque; - le modifiche di quota del terreno che superano di 1 metro, in più o in meno, la quota media preesistente; - qualunque movimento di terreno che faccia affiorare la falda.

⁹ l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;

14. Mutamento di destinazione d'uso	1 Si definisce mutamento di destinazione d'uso il passaggio da uno all'altro dei singoli usi e relative suddivisioni, così come definiti all'Allegato 1 del presente RUE. 2 Non costituisce mutamento di destinazione d'uso, ed è attuato liberamente, il mutamento dell'uso in atto nell'unità immobiliare entro il limite del 30 per cento della superficie utile dell'unità stessa e comunque compreso entro i 30 mq. 3 Il mutamento di destinazione d'uso può avvenire con opere o senza opere. 4 Il mutamento d'uso con opere di manutenzione ordinaria necessarie all'adeguamento fisico alla nuova attività è considerato, ai fini urbanistici e procedurali, mutamento di destinazione d'uso senza opere. 5. Il mutamento d'uso con opere eccedenti la manutenzione ordinaria rientra nell'intervento di ristrutturazione o di restauro e risanamento conservativo.
--	--

RUE - ALLEGATO 3
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
PER LE ISTANZE DA PRESENTARE AL SUE

Sezione 1. Documentazione necessaria per la comunicazione e per la comunicazione asseverata di inizio attività edilizia libera (CIL-CILA)	
<i>(atto o elaborato)</i>	<i>(quando occorre)</i>
Documentazione generale	
1.1. Titolo ad intervenire¹⁰	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
1.2. Documentazione catastale¹¹	Per tutti gli interventi.
1.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
1.4. Indicazione dell'impresa cui si intendono affidare i lavori	Per tutti gli interventi.
1.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).
1.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)	Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). In mancanza di notifica, la CIL/CILA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008).
1.6 bis. Dichiarazione di conformità da parte dell'Agenzia per le imprese, relativa alla sussistenza dei requisiti e presupposti per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento dell'esercizio dell'attività di impresa	Per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
1.7. Documentazione fotografica dello stato di fatto¹²	Per tutti gli interventi.
1.8. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)¹³	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per

¹⁰ Concerne la legittimazione dell'intestatario della comunicazione, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

¹¹ La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

¹² Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

	le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, nonché per gli interventi sugli edifici storici e relative pertinenze.
1.9. Relazione descrittiva¹⁴	Per tutti gli interventi.
1.10. Asseverazione di conformità¹⁵	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa.
1.11. Elaborati grafici di progetto¹⁶	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, per le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e per le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa, nonché per gli interventi sugli edifici storici e relative pertinenze.

¹³ Planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illuminino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

¹⁴ Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento;
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si intervenga su un edificio) destinazioni d'uso, situazione rispetto allo scarico dei reflui;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

La relazione contiene altresì:

- asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 6 DPR 380/2001 (vedi punto successivo);
- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, etc..

¹⁵ Dichiarazione, provvista di data certa, del progettista abilitato, il quale dichiara preliminarmente di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente e che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al presente RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di titolo abilitativo.

¹⁶ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**
- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
- **Planimetria** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle **reti tecnologiche** all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

<i>Altra documentazione tecnica</i>	
1.12. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Per gli interventi di manutenzione straordinaria, utilizzando l'apposita modulistica.
1.13. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)¹⁷	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
1.14. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.
1.15. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)
1.16. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
1.17. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).
1.18. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di aree di gioco per l'infanzia e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).

- **Piante di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;
- **Sezioni di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due;
- **Prospetti di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;
- Eventuali **particolari architettonici** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata.

Per quanto riguarda le opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

¹⁷ comprensivo, in particolare, degli elaborati relativi agli impianti igienico sanitari.

Autorizzazioni da allegare alla CIL/CILA <i>Le occorrenti autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate allo sportello unico per l'edilizia (SUE) contestualmente alla CIL/CILA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazione/nullaosta/valutazione/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla CIL/CILA, con domanda unica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).</i>	
(atti di competenza del Comune)	
1.19. Autorizzazione paesaggistica (DLgs 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157) la CIL-CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione.
1.20. Valutazione d'incidenza SIC/ZPS	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007) la CIL-CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa valutazione.
(atti di competenza di altre Amministrazioni)	
1.21. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi.
1.22. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004 la CIL-CILA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione.
1.22 bis. VIA (valutazione di impatto ambientale) o screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.)	Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i. la SCIA non può essere presentata fino a quando non siano stati rilasciati la VIA o lo screening relativi.
1.23. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).
1.24. Nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari la CIL-CILA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il relativo nulla osta.

Sezione 2. Documentazione necessaria per la Valutazione preventiva di ammissibilità edilizio-urbanistica	
(atto o elaborato)	(quando occorre)
Documentazione generale	
2.1. Titolo ad intervenire¹⁸	Per gli interventi soggetti a CILA, SCIA o permesso.
2.2. Documentazione catastale¹⁹	Per tutti gli interventi.
2.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
2.4. Documentazione fotografica dello stato di fatto²⁰	Per tutti gli interventi.
2.5. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)²¹	Per tutti gli interventi.
2.6. Relazione descrittiva²²	Per tutti gli interventi.
2.7. Elaborati grafici di progetto²³	Per tutti gli interventi.

¹⁸ Concerne la legittimazione dell'intestatario, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

¹⁹ La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

²⁰ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

²¹ Planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato (se necessario al tipo di valutazione richiesto) in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

²² Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici a verde; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; ricerca storica, qualora richiesta per la giustificazione dell'intervento;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali di massima (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, principali caratteristiche dimensionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

²³ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**
- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/1000 per i PUA o 1/200 per gli edifici, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi;

individuazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

Sezione 3. Documentazione necessaria per la Richiesta di parere preventivo della Commissione per la Qualità Architettonica e il Paesaggio	
<i>(atto o elaborato)</i>	<i>(quando occorre)</i>
Documentazione generale	
3.1. Titolo ad intervenire²⁴	Per tutti gli interventi.
3.2. Documentazione catastale²⁵	Per tutti gli interventi.
3.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
3.4. Documentazione fotografica dello stato di fatto²⁶	Per tutti gli interventi.
3.5. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)²⁷	Per tutti gli interventi.
3.6. Relazione descrittiva²⁸	Per tutti gli interventi.
3.7. Asseverazione di conformità²⁹	Per tutti gli interventi.
3.8. Elaborati grafici di progetto³⁰	Per tutti gli interventi.

²⁴ Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

²⁵ La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

²⁶ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

²⁷ Planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

²⁸ Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici a verde; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; ricerca storica, qualora richiesta per la giustificazione dell'intervento;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali di massima (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, principali caratteristiche dimensionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

²⁹ Dichiarazione, provvista di data certa, del progettista abilitato, che asseveri, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la legittimità degli edifici oggetto di intervento e la conformità dei lavori agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al presente RUE, alle norme di sicurezza ed igienico-sanitarie, compatibilmente con il livello di dettaglio del progetto stesso.

³⁰ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**

- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/1000 per i PUA o 1/200 per gli edifici, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; individuazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

Sezione 4. Documentazione necessaria per la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)	
<i>(atto o elaborato)</i>	<i>(quando occorre)</i>
Documentazione generale	
4.1. Titolo ad intervenire³¹	Per tutti gli interventi.
4.2. Documentazione catastale³²	Per tutti gli interventi.
4.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
4.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori	Per tutti gli interventi.
4.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).
4.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)	Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). In mancanza di notifica, la SCIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008).
4.7. omissis	
4.8. Calcolo del contributo di costruzione e ricevuta del versamento³³	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002).
4.9. Autocertificazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre ipotesi contemplate nel presente RUE in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
4.10. Documentazione fotografica dello stato di fatto³⁴	Per tutti gli interventi.

³¹ Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

³² La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

³³ Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30, LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999). Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal presente RUE (art. A-26, commi 7 e 10, LR 20/2000). Eventuale calcolo delle rate e fidejussione a garanzia dei pagamenti successivi.

4.11. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)³⁵	Per tutti gli interventi.
4.12. Relazione e scheda tecnico descrittiva³⁶	Per tutti gli interventi.

³⁴ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

³⁵ **Per interventi su edifici esistenti:** planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illuminino-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

³⁶ Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (manutenzione straordinaria, ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici a verde; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

La relazione contiene altresì:

- scheda tecnica descrittiva, compilata con le caratteristiche di progetto, nella quale vanno riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali dell'intervento complessivo, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli abilitativi relativi allo stesso;
- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.;
- asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, LR 31/2002, consistente in dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un **accertamento di conformità**, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla **normativa tecnica per l'edilizia** (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse. In particolare, per la **normativa sulla sicurezza sismica**, l'asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008, la dichiarazione:
 - o che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse,
 - o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione,

4.13. Elaborati grafici dello stato legittimo ³⁷	Quando la SCIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto).
4.14. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo ³⁸	
4.15. Elaborati grafici di progetto ³⁹	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la SCIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004, e dei cambi di destinazione d'uso senza opere.

-
- o che la sanatoria è subordinata alla realizzazione di ulteriori lavori (per i quali viene presentata istanza di autorizzazione) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.

³⁷ Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA o SCIA eseguibile). Ove ciò non sia possibile, tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

³⁸ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

³⁹ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**

- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

- **Planimetria** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle **reti tecnologiche** all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

- **Piante di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;

- **Sezioni di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due;

- **Prospetti di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;

- Eventuali **particolari architettonici** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata.

Per quanto riguarda le opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

4.16. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)⁴⁰	Per tutti gli interventi su manufatto esistente e per le varianti, con esclusione del caso in cui la SCIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 e dei cambi di destinazione d'uso senza opere.
<i>Altra documentazione tecnica</i>	
4.17. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'art. 24, L 104/1992, e di cui all'art. 77, DPR 380/2001. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
4.18. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 4.34); oppure: b) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la SCIA sia corredata dalla documentazione indicata alla lettera a) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla SCIA la documentazione di cui alla lettera b) del presente punto. Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010: - per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a); - per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera b); - per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto b). Quando la SCIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica.
4.19. Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 64, comma 7 della LR 06/2009.

⁴⁰ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) – LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola “6.4 – carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica” del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame.
4.20. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Utilizzando l'apposita modulistica.
4.21. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)⁴¹	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
4.22. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.
4.23. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)
4.24. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
4.25. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).

⁴¹ comprensivo, in particolare, degli elaborati relativi agli impianti igienico sanitari.

4.26. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).
Autorizzazioni da allegare alla SCIA <i>Le occorrenti autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE) contestualmente alla SCIA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla SCIA, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).</i>	
(atti di competenza del Comune)	
4.27. Autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di SCIA in sanatoria. La SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione o il relativo accertamento.
4.28. SCIA per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
4.29. Autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923 - Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione.
4.30. Valutazione d'incidenza SIC/ZPS	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007) la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa valutazione.
4.31. Autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o non venga effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall'art. 5 della LR n. 23 del 2009: - occorre l'autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui: b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico; d) le sopraelevazioni); - per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica

	incolumità ai fini sismici, di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
<i>(atti di competenza di altre Amministrazioni)</i>	
4.32. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
4.33. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi.
4.34. Autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stata rilasciata la relativa autorizzazione.
4.35. VIA (valutazione di impatto ambientale) o screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.)	Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i. la SCIA non può essere presentata fino a quando non siano stati rilasciati la VIA o lo screening relativi.
4.36. Parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007 la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il parere integrato.
4.37. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).
4.38. Nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari la SCIA non può essere presentata fino a quando non sia stato rilasciato il relativo nulla osta.

Sezione 5. Documentazione necessaria per la denuncia di inizio attività (DIA)	
(atto o elaborato)	(quando occorre)
<i>Documentazione generale</i>	
5.1. Titolo ad intervenire⁴²	Per tutti gli interventi.
5.2. Documentazione catastale⁴³	Per tutti gli interventi.
5.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
5.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori	Per tutti gli interventi (art. 10, comma 3, LR 31/2002).
5.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008).
5.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)	Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). La trasmissione di questa documentazione al Comune è necessaria prima dell'inizio dei lavori (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). In mancanza di notifica, la DIA è inefficace (art. 90, comma 10, DLgs 81/2008). Qualora la copia della notifica non sia presentata contestualmente alla DIA, il titolare dichiara in essa di riservarsi la relativa presentazione prima della data di inizio lavori indicata nel titolo.
5.7. omissis	
5.8. Calcolo del contributo di costruzione e ricevuta del versamento⁴⁴	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 10, comma 2, e art. 27, LR 31/2002).
5.9. Modello Istat	Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell'art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).

⁴² Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

⁴³ La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

⁴⁴ Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30, LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999). Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal presente RUE (art. A-26, commi 7 e 10, LR 20/2000). Eventuale calcolo delle rate e fidejussione a garanzia dei pagamenti successivi.

5.10. Autocertificazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre ipotesi contemplate nel presente RUE in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale.
<i>Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto</i>	
5.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto⁴⁵	Per tutti gli interventi.
5.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)⁴⁶	Per tutti gli interventi.
5.13. Relazione e scheda tecnico descrittiva⁴⁷	Per tutti gli interventi.

⁴⁵ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

⁴⁶ *Per interventi di nuova costruzione:* planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli immobili oggetto di intervento dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all'area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). Le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta tecnica regionale o dal Data Base Topografico.

Per interventi su edifici esistenti: planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illuminov-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

⁴⁷ Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (N.C., ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici a verde; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

La relazione contiene altresì:

- scheda tecnica descrittiva, compilata con le caratteristiche di progetto, nella quale vanno riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali dell'intervento complessivo, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli abilitativi relativi allo stesso;
- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.;

5.14. Elaborati grafici dello stato legittimo ⁴⁸	Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto).
5.15. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo ⁴⁹	
5.16. Elaborati grafici di progetto ⁵⁰	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004, e dei cambi di destinazione d'uso senza opere.

- asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, LR 31/2002, consistente in dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica [DL 70/2011], nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un **accertamento di conformità**, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla **normativa tecnica per l'edilizia** (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse. In particolare, per la **normativa sulla sicurezza sismica**, l'asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008, la dichiarazione:

- o che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse,
- o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione,
- o che la sanatoria è subordinata alla realizzazione di ulteriori lavori (per i quali viene presentata istanza di autorizzazione) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.

⁴⁸ Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA o SCIA eseguibile). Ove ciò non sia possibile, tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

⁴⁹ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

⁵⁰ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**

- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;

- **Planimetria** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle **reti tecnologiche** all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;

5.17. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso) ⁵¹	Per tutti gli interventi su manufatto esistente e per le varianti, con esclusione del caso in cui la DIA integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 e dei cambi di destinazione d'uso senza opere.
<i>Altra documentazione tecnica</i>	
5.18. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'art. 24, L 104/1992, e di cui all'art. 77, DPR 380/2001. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.
5.19. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 5. 35); oppure: b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008); oppure:	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la denuncia di inizio attività sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto. Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale: - per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a);

- **Piante di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;
- **Sezioni di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due;
- **Prospetti di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;
- Eventuali **particolari architettonici** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e le altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

⁵¹ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).	- per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b); - per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c); - per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c). Qualora il committente opti per allegare alla denuncia di inizio attività la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati entro il termine di efficacia della DIA, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica, secondo quanto è meglio precisato al punto 5.34. Quando la DIA consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica.
5.20. Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) – LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi: - qualora l'intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva; - qualora l'intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola "6.4 – carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica" del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche

	appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame.
5.21. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Utilizzando l'apposita modulistica.
5.22. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di "ristrutturazione totale" (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).
5.23. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)⁵²	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
5.24. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008 e s.m.i.)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.i..
5.25. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)
5.26. Attestazione di presentazione del Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.
5.27. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività sportive e ricreative (art. 10, comma 3, LR 15/2001).
5.28. Autocertificazione di protezione acustica [DL 70/2011]	L'autocertificazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 - DGR 673/2004).
5.29. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).

⁵² comprensivo, in particolare, degli elaborati relativi agli impianti igienico sanitari.

5.30. Verbale di picchettamento	Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti ed ogni altra opera che comporti aumento di superficie coperta. Il verbale, sottoscritto dal titolare della DIA, dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle quote di livello e di linea riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti e con dichiarazione di conformità al relativo elaborato allegato al progetto approvato, dovrà essere consegnato prima dell'inizio lavori. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi e delle opere di urbanizzazione esistenti. Il personale dell'Amministrazione comunale può verificare in cantiere e in qualunque momento tali documenti.
Richieste di autorizzazioni da allegare alla DIA <i>Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE) contestualmente alla DIA. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla DIA, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).). In tutti i casi è possibile presentare l'eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. L'inizio dei lavori è sempre subordinato al rilascio dell'atto (autorizzazione, nulla-osta, valutazione o parere favorevole).</i>	
(atti di competenza del Comune)	
5.31. Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di DIA in sanatoria.
5.32. SCIA per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
5.33. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923 - Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000.
5.34. Richiesta di valutazione d'incidenza SIC/ZPS	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007)
5.35. Richiesta di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, i lavori previsti dalla denuncia di inizio attività non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall'art. 5 della LR n. 23 del 2009: - occorre l'autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui:

	b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico; d) le sopraelevazioni); - per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
<i>(atti di competenza di altre Amministrazioni)</i>	
5.36. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992).
5.37. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi.
5.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004.
5.39 Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (DLgs 152/2006 e s.m.i., LR 9/1999 e s.m.i.)	Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4bis della LR 9/1999 e s.m.i..
5.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007.
5.41. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999).
5.42. Richiesta di nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari.

Sezione 6. Documentazione necessaria per la richiesta di permesso di costruire	
(atto o elaborato)	(quando occorre)
Documentazione generale	
6.1. Titolo ad intervenire⁵³	Per tutti gli interventi.
6.2. Documentazione catastale⁵⁴	Per tutti gli interventi.
6.3. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
6.4. Indicazione del direttore dei lavori e dell'impresa cui si intendono affidare i lavori	Per tutti gli interventi. Dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
6.5. Autocertificazione sostitutiva del DURC (documento unico di regolarità contributiva) e dichiarazione di avvenuta verifica della documentazione di cui all'art. 90, comma 9, lettere a-b, DLgs 81/2008	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa o lavoratore autonomo (art. 90, comma 9, lettera c, DLgs 81/2008). Dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
6.5bis. Certificato rilasciato dalla Prefettura attestante l'insussistenza delle condizioni di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011 o Certificato di iscrizione alla CCIAA con dicitura antimafia, relativi alle imprese affidatarie o esecutrici dei lavori	Per tutti gli interventi che prevedano l'esecuzione dei lavori da parte di impresa. Dovrà essere presentato unitamente alla comunicazione di inizio lavori. Per lavori di importo inferiore a 70.000,00 euro i certificati sono sostituiti da autocertificazione, ai sensi dell'art. 5 D.P.R. 252/1998, dell'imprenditore o del legale rappresentante dell'impresa attestante l'insussistenza, nei propri confronti, delle condizioni di cui all'art. 67 D.Lgs. 159/2011.
6.6. Copia della notifica preliminare ad ASL ed a direzione provinciale del lavoro, di cui all'art. 99, DLgs 81/2008 (relativa a coordinatori alla sicurezza ed imprese selezionate)	Per tutti gli interventi per i quali è prevista la presenza di più imprese esecutrici, o un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno (art. 90, comma 9, lettera c, e art. 99, DLgs 81/2008, mod. da DLgs 106/2009). Dovrà essere presentata unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
6.7. omissis	
6.8. Calcolo del contributo di costruzione⁵⁵	Per tutti gli interventi non ricompresi nei casi di esonero elencati all'articolo 30, comma 1, della LR 31/2002 (art. 27, LR 31/2002).

⁵³ Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

⁵⁴ La planimetria catastale, se esistente, può essere richiesta qualora possa chiarire aspetti relativi alle fasi costruttive dell'edificio.

⁵⁵ Escludendo i casi di esonero di cui all'art. 30, LR 31/2002, determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e compilazione del modello di calcolo per la determinazione del costo di costruzione (Allegati B, C, D, alla DCR 1108/1999). Eventuale calcolo per la monetizzazione degli standard ove prevista dal presente RUE (art. A-26, commi 7 e 10, LR 20/2000). Eventuale calcolo delle rate. La fidejussione a garanzia dei pagamenti successivi va presentata al rilascio del permesso.

6.9. Modello Istat	Per tutti gli interventi di nuova costruzione e di ampliamento (secondo le istruzioni ISTAT, ai sensi dell'art. 7, DLgs 322/1989, e del DPR 14 luglio 2004).
6.10. Autocertificazione relativa alla qualifica di imprenditore agricolo professionale	Ai fini dell'esonero dal pagamento del contributo di costruzione (art. 30, comma 1, lettera a, LR 31/2002) e nelle altre ipotesi contemplate dalla strumentazione comunale in ordine alla disciplina degli interventi edilizi nel territorio rurale (Capo A-IV della LR 20/2000).
<i>Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto</i>	
6.11. Documentazione fotografica dello stato di fatto⁵⁶	Per tutti gli interventi.
6.12. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)⁵⁷	Per tutti gli interventi.
6.13. Relazione e scheda tecnico descrittiva⁵⁸	Per tutti gli interventi.

⁵⁶ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento (compresi i locali interni se interessati dai lavori), nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

⁵⁷ *Per interventi di nuova costruzione*: planimetria generale dello stato dei luoghi e delle aree attigue (di norma in scala 1/500) che riporti la toponomastica, i profili altimetrici del terreno, le distanze degli immobili oggetto di intervento dai confini di proprietà, da strade, percorsi, edifici limitrofi, con indicazione delle specie arboree, di tutte le reti tecnologiche esistenti (relativamente all'area di intervento) e di ogni elemento che possa caratterizzare il contesto del progetto, compresa la segnalazione di eventuali vincoli di rispetto e di eventuali servitù di uso pubblico (devono essere riportate le servitù di uso pubblico rilevabili dagli strumenti urbanistici, o dagli inventari del patrimonio comunale o dagli elenchi comunali delle strade vicinali, nonché, in ogni caso, le servitù costituite su passaggi di accesso a beni demaniali). Le informazioni sullo stato di fatto possono essere anche desunte dalla Carta tecnica regionale o dal Data Base Topografico.

Per interventi su edifici esistenti: planimetria generale (di norma in scala 1/1000 o 1/500) che consenta l'individuazione dell'area e dell'immobile oggetto di intervento, con indicazione della toponomastica, delle distanze dai confini e di eventuali specie arboree; rilievo quotato in scala adeguata (di norma 1/100) delle parti di immobile oggetto di intervento (piante, prospetti e sezioni necessarie a descrivere adeguatamente il manufatto) con indicazioni della destinazione d'uso dei locali, dei rapporti illuminov-ventilanti, delle altezze interne dei locali e di tutte le informazioni utili a comprendere la consistenza dell'immobile su cui si interviene.

⁵⁸ Deve essere redatta sull'apposita modulistica e deve contenere le seguenti informazioni:

- tipologia di intervento (N.C., demolizione, ristrutturazione etc.);
- tipologia del manufatto;
- ubicazione dell'intervento;
- classificazione urbanistica;
- vincoli (di legge, da piani sovraordinati, comunali, fasce di rispetto, servitù di uso pubblico);
- (nel caso si realizzi o si intervenga su un edificio) verifica del rispetto dei valori massimi di edificazione; conteggi superfici utili, accessorie, superfici a verde; verifica standard e parcheggi pertinenziali ed eventuali monetizzazioni degli standard; destinazioni d'uso; situazione rispetto allo scarico dei reflui;
- descrizione e motivazione delle scelte progettuali (es. per un edificio: struttura, tamponature, infissi esterni, caratteristiche dimensionali (metriche e volumetriche) e prestazionali, scelta dei materiali di finitura e colori e relazione con il contesto).

La relazione contiene altresì:

- scheda tecnica descrittiva, compilata con le caratteristiche di progetto, nella quale vanno riportati i dati catastali ed urbanistici utili all'esatta individuazione dell'immobile, i dati metrici e dimensionali

6.14. Elaborati grafici dello stato legittimo ⁵⁹	Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di conformità, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (lo stato legittimo dell'immobile, risultante dai precedenti titoli abilitativi, non corrisponde allo stato di fatto).
6.15. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo ⁶⁰	
6.16. Elaborati grafici di progetto ⁶¹	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.

dell'intervento complessivo, le prestazioni fornite in ordine ai requisiti obbligatori, nonché gli estremi dei titoli abilitativi relativi allo stesso;

- dichiarazione di intervento soggetto (o meno) alle normative per l'abbattimento delle barriere architettoniche, per la prevenzione incendi, per la vulnerabilità sismica, etc.;

- asseverazione di conformità, ai sensi dell'art. 13, comma 2, LR 31/2002, consistente in una dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica, nonché alla valutazione preventiva, ove acquisita (articolo 13, comma 2, LR 31/2002). Nel caso in cui il titolo abilitativo riguardi un **accertamento di conformità**, ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004 (anche nel caso dei cd. "titoli misti", di "parziale sanatoria" e di autorizzazione di nuovi interventi), i contenuti dell'asseverazione relativi alla **normativa tecnica per l'edilizia** (sicurezza sismica, contenimento consumi energetici, eliminazione barriere architettoniche, sicurezza degli impianti, cemento armato e strutture metalliche) attestano la conformità delle opere da sanare in riferimento alle norme vigenti al momento della realizzazione delle opere stesse. In particolare, per la **normativa sulla sicurezza sismica**, l'asseverazione contiene, ai sensi della LR 19/2008, la dichiarazione:

- o che i lavori realizzati non comportano modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica sulle stesse,
- o che i lavori rispettano la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione,
- o che la sanatoria è subordinata alla realizzazione di ulteriori lavori (per i quali viene presentata istanza di autorizzazione) per adeguare l'opera alla normativa tecnica vigente al momento della richiesta di sanatoria.

Per interventi di realizzazione di dotazioni territoriali: la relazione deve descrivere i criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché le caratteristiche dei materiali prescelti e l'inserimento delle opere sul territorio; la relazione deve inoltre determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve consentire che ogni elemento sia identificabile in tipologia, qualità e prezzo; in particolare comprende i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti, il capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, il computo metrico estimativo e l'elenco dei prezzi unitari e deve essere altresì corredata da apposito piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.

⁵⁹ Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA o SCIA eseguibile). Ove ciò non sia possibile, tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

⁶⁰ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

⁶¹ Gli elaborati devono ricomprendere:

- **Posizionamento del progetto su DB Topografico**

6.17. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso) ⁶²	Per tutti gli interventi su manufatto esistente e per le varianti, con esclusione del caso in cui il permesso di costruire integri solo un accertamento di conformità ai sensi dell'art. 17, LR 23/2004.
<i>Altra documentazione tecnica</i>	
6.18. Elaborati grafici dimostrativi e relazione di conformità alla normativa sulle barriere architettoniche (L 13/1989) o dichiarazione asseverata di intervento non soggetto	Gli elaborati grafici e la relazione di conformità occorrono nei casi di cui all'art. 1, DM 14/6/1989 n. 236, all'art. 24, L 104/1992, e di cui all'art. 77, DPR 380/2001. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa per l'eliminazione o superamento delle barriere architettoniche.

- **Planimetria generale di progetto**, di norma in scala 1/500 o 1/200, con indicazione quotata delle distanze dai confini e quote planimetriche e altimetriche riferite a strade e percorsi limitrofi; indicazione dei manufatti in progetto e di quelli attigui, di parcheggi, accessi e recinzioni; indicazione di eventuali corsi d'acqua, fasce di rispetto e altri vincoli; indicazione dell'arredo urbano, delle pavimentazioni e dell'organizzazione delle aree verdi con le essenze arboree e arbustive nel loro sviluppo definitivo, nonché di ogni altro elemento utile per valutare l'inserimento del progetto nel contesto di appartenenza;
- **Planimetria** in scala adeguata (di norma 1/200 o 1/100) che rappresenti gli schemi di progetto delle **reti tecnologiche** all'esterno dell'edificio e l'eventuale posizione di macchinari e apparecchiature, le canne di smaltimento e di captazione, i contatori e ogni altro elemento tecnico principale;
- **Piante di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, di tutti i livelli non ripetitivi dei fabbricati, con l'indicazione della destinazione dei singoli locali e della relativa superficie utile e accessoria e del rapporto aero-illuminante; pianta della copertura con indicazione delle falde e delle pendenze, volumi tecnici e lucernai;
- **Sezioni di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, debitamente quotate, in numero tale da descrivere compiutamente l'intervento edilizio, e comunque non meno di due;
- **Prospetti di progetto**, di norma in scala 1/100 o 1/50, di tutti i fronti del manufatto, con indicazione dei materiali impiegati e, almeno su una copia, dei colori risultanti; quando trattasi di edifici costruiti in aderenza, i prospetti dovranno rappresentare anche parte degli edifici contermini;
- Eventuali **particolari architettonici** in scala adeguata se utili per una più completa e accurata descrizione dell'opera progettata.

Per quanto riguarda gli ampliamenti e altre opere sull'esistente, gli elaborati di progetto sopra descritti potranno essere limitati alla parte che viene modificata, senza tralasciare eventuali effetti sulla sagoma e sui prospetti, distanze dai confini etc.

Per interventi di realizzazione di dotazioni territoriali: il progetto deve determinare in ogni dettaglio i lavori da realizzare e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione; in particolare il progetto è costituito da elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi.

⁶² Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

6.19. a) Richiesta di autorizzazione sismica preventiva o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, e la relativa documentazione (art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008) (vedi il succ. punto 6. 35); oppure: b) indicazione del progettista abilitato che cura la progettazione strutturale dell'intero intervento, e dichiarazione del medesimo progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, con allegata relazione tecnica e relativi elaborati grafici, (art. 10, comma 3, lettera b), della LR 19/2008); oppure: c) dichiarazione del progettista abilitato, contenente l'asseverazione che l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici , con allegati i relativi elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza di tale ipotesi (art. 9, comma 3, della LR 19/2008).	Per assicurare che nella redazione del progetto architettonico si sia tenuto debitamente conto delle esigenze di riduzione del rischio sismico, l'art. 10, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008 richiede che la richiesta di permesso di costruire sia corredata, a scelta del committente, da una delle documentazioni indicate alle lettere a) e b) del presente punto. Per gli interventi privi di rilevanza ai fini sismici è sufficiente allegare alla richiesta di permesso di costruire la documentazione di cui alla lettera c) del presente punto. Si veda l'apposito atto di indirizzo assunto dalla Giunta regionale con delibera n. 121 del 01/02/2010: - per l'individuazione dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture, da allegare all'istanza di autorizzazione sismica o alla denuncia di deposito di cui alla lettera a); - per la definizione dei contenuti della documentazione di cui alla lettera b); - per l'individuazione dei casi in cui l'intervento è privo di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui alla lettera c); - per l'individuazione degli elaborati tecnici atti a dimostrare la ricorrenza del punto c). Qualora il committente opti per allegare alla richiesta di permesso di costruire la documentazione prevista dalla lettera b) del presente punto, l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante la struttura possono essere presentati in un momento successivo, fermo restando che i lavori previsti dal titolo abilitativo edilizio non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, secondo quanto è meglio precisato al punto 5.32. Quando il permesso di costruire consiste in (o comprende) un accertamento di conformità comprensivo di opere strutturali eseguite dopo il 23/10/2005, è obbligatoria la richiesta di autorizzazione sismica.
6.20. Relazione geologica con l'indicazione delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione, attraverso la ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici e, più in generale, di pericolosità geologica del territorio.	Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera a) della LR 19/2008, la relazione geologica è contenuta negli elaborati del progetto esecutivo delle strutture, redatta ai sensi del DM 14.01.2008 o della normativa tecnica previgente qualora ricorrano gli estremi di cui all'art. 64, comma 7 della LR 06/2009. Se viene depositata la documentazione di cui all'art. 10, comma 3, lettera b) – LR 19/2008 verranno fornite le indicazioni delle caratteristiche del terreno su cui sorgerà la costruzione. In questa ipotesi:

	- qualora l'intervento riguardi una nuova costruzione, verrà altresì indicata la pianificazione delle indagini geognostiche necessarie in fase di progettazione esecutiva; - qualora l'intervento riguardi una costruzione esistente, verrà indicata la sintesi sui risultati delle indagini geognostiche eventualmente condotte e il loro ulteriore approfondimento da pianificare in fase di progettazione esecutiva. Ai fini della valutazione dei possibili effetti sismici locali, la relazione geologica dovrà pervenire al livello di approfondimento previsto dalla tavola "6.4 – carta di sintesi prima fase analisi di pericolosità sismica" del vigente PSC. Le sollecitazioni di progetto dovranno essere assunte non inferiori a quelle corrispondenti ad un evento di magnitudo pari a quelli verificatisi in data 20/05/2012 e 29/05/2012. La relazione geologica dovrà dar conto, oltre che dei risultati delle prove geognostiche appositamente effettuate in loco, dei dati contenuti nel quadro conoscitivo del vigente PSC e del presente RUE che risultassero significativi per il sito in esame.
6.21. Relazione sul rispetto dei requisiti tecnici	Utilizzando l'apposita modulistica.
6.22. Relazione sul rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici (DPCM 5/12/1997)	Per gli interventi di nuova costruzione e di "ristrutturazione totale" (circolare del Ministero dell'Ambiente 9/3/1999).
6.23. Progetto degli impianti a servizio degli edifici (DM 37/2008 - L 46/90)⁶³	Per gli interventi che contemplino installazione, trasformazione o ampliamento di impianti (art. 11, DM 22/1/2008, n. 37).
6.24. Documentazione sul rispetto dei requisiti di rendimento energetico (DAL 156/2008)	Per gli interventi indicati nell'articolo 3 dell'Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici, approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale 4 marzo 2008 n. 156.
6.25. Comunicazione e documentazione per la riduzione dell'inquinamento luminoso e il risparmio energetico (LR 19/2003 – DGR 2263/2005)	Per ogni intervento che comporti la realizzazione di un impianto di illuminazione esterna (con le deroghe previste all'art. 8 della direttiva approvata con DGR 29/12/2005 n. 2263 – vedi anche circolare esplicativa n. 14096 del 12/10/2006)
6.26. Piano di utilizzo del materiale da scavo	Per gli interventi che comportino la produzione di materiale da scavo, esclusi quelli ove sia certo che il materiale è utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello stesso sito in cui è stato scavato (art. 5 DM 161/2012). Il Piano di utilizzo deve essere presentato almeno 90 giorni prima dell'inizio dei lavori.

⁶³ comprensivo, in particolare, degli elaborati relativi agli impianti igienico sanitari.

6.27. Documentazione di impatto acustico	Per interventi che riguardano attività produttive, sportive e ricreative, centri commerciali polifunzionali, grandi strutture di vendita (art. 10, comma 3, LR 15/2001).
6.28. Autocertificazione di protezione acustica	L'autocertificazione occorre per la realizzazione di scuole e asili nido, ospedali, case di cura e riposo, e nuovi insediamenti residenziali, nei pressi di opere per cui è richiesta la documentazione di impatto acustico (LR 15/2001 - DGR 673/2004).
6.29. Comunicazione sull'esposizione ai campi elettrici e magnetici generati da elettrodotti	Se non è già stata prodotta e valutata in sede di piano attuativo, la documentazione occorre per la realizzazione di nuovi insediamenti e aree di gioco per l'infanzia, di ambienti abitativi, di ambienti scolastici e di luoghi adibiti a permanenza superiori a 4 ore, in prossimità di linee ed installazioni elettriche già presenti nel territorio (DPCM 8/7/2003 - DM 29/5/2008).
6.30. Verbale di picchettamento	Per tutte le nuove costruzioni, ampliamenti ed ogni altra opera che comporti aumento di superficie coperta. Il verbale, sottoscritto dal titolare del Permesso, dall'impresa esecutrice e dal Direttore dei Lavori, con l'indicazione delle quote di livello e di linea riferite ai capisaldi individuati ed alle opere di urbanizzazione esistenti e con dichiarazione di conformità al relativo elaborato allegato al progetto approvato, dovrà essere consegnato unitamente alla comunicazione di inizio lavori. Il verbale può essere sostituito da una dichiarazione di conformità del progetto presentato allo stato dei luoghi e delle opere di urbanizzazione esistenti, resa nel modello di comunicazione di inizio lavori. Il personale dell'Amministrazione comunale può verificare in cantiere e in qualunque momento tali documenti.
Richieste di autorizzazioni da allegare alla richiesta di permesso di costruire <i>Le occorrenti richieste di autorizzazioni/nullaosta/valutazioni/pareri, comunque denominati, devono essere presentate tramite lo sportello unico per l'edilizia (SUE) contestualmente alla richiesta di permesso di costruire. In caso di intervento per la realizzazione o la modifica di impianto produttivo le richieste di autorizzazione/nullaosta/valutazione/pareri, comunque denominati, devono essere presentate, unitamente alla richiesta di permesso di costruire, con domanda unica, allo sportello unico per le attività produttive (SUAP). In tutti i casi è possibile presentare l'eventuale atto già rilasciato. Tutte le richieste devono essere accompagnate dalla prevista documentazione. Per ogni atto si specifica se esso costituisce condizione per il rilascio del permesso di costruire, oppure condizione per l'inizio dei lavori.</i>	
(atti di competenza del Comune)	
6.31. Richiesta di autorizzazione paesaggistica o richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica (DLgs 42/2004)	Per gli interventi su aree ed edifici (solo per quanto riguarda l'aspetto esteriore) tutelati dalla Parte III del DLgs 42/2004 (artt. 136, 142, 143 comma 1, lett. d, e art. 157). L'accertamento di compatibilità paesaggistica è ammesso (in luogo dell'autorizzazione paesaggistica) in alcuni casi di permesso in sanatoria.

	Il rilascio dell'autorizzazione (o il positivo accertamento di compatibilità) è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
6.32. SCIA per modifica accessi su strade di competenza comunale	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strada di competenza comunale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). La SCIA è necessaria ai fini dell'inizio lavori.
6.33. Richiesta di valutazione d'incidenza SIC/ZPS (modulo compilato di pre-valutazione d'incidenza di interventi)	Per gli interventi compresi in aree SIC e ZPS della "Rete Natura 2000" (esclusi gli interventi definiti "non rilevanti" dalla normativa: DPR 357/1997, LR 7/2004 e DGR 1191/2007). L'esito favorevole della valutazione d'incidenza è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire (art. 5, comma 7, DPR 357/1997).
6.34. Richiesta di autorizzazione relativa al vincolo idrogeologico (RD 3267/1923 - Artt. 148-149-150, LR 3/1999)	Nelle aree sottoposte al vincolo idrogeologico, per gli interventi compresi nell'elenco 1 di cui al punto 2.4.1 della direttiva approvata con DGR 1117 del 11/7/2000. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
6.35. Richiesta di autorizzazione sismica o denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture	Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della LR n. 19 del 2008, i lavori previsti dalla richiesta di permesso di costruire non possono essere iniziati fino a quando non sia stata rilasciata l'autorizzazione sismica o effettuato il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture. In particolare, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 13 della LR 19/2008 e dall'art. 5 della LR n. 23 del 2009: - occorre l'autorizzazione sismica per gli interventi individuati dall'art. 11, comma 2, LR 19/2008 (fra cui: b) i progetti presentati a seguito di accertamento di violazione delle norme antisismiche, c) gli interventi relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali rilevanti; d) le sopraelevazioni); - per i restanti lavori aventi rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, di cui all'art. 9, comma 1, LR 19/2008, occorre la denuncia di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
<i>(atti di competenza di altre Amministrazioni)</i>	
6.36. SCIA per modifica accessi su strade di competenza provinciale o statale (ANAS)	Per gli interventi che comportano modifiche o creazione di accessi su strade di competenza provinciale o statale (DLgs 285/1992 e DPR 495/1992). La SCIA sostitutiva è necessaria ai fini dell'inizio lavori.
6.37. SCIA sostitutiva o dichiarazione di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi (D.Lgs. 139/2006 e D.P.R. 151/2011 e s.m.i.)	La SCIA sostitutiva è necessaria in caso di costruzione o trasformazione di locali, attività, impianti inclusi nell'elenco dell'allegato I al D.P.R. 151/2011 e s.m.i.. In ogni altra ipotesi di intervento occorre una dichiarazione asseverata di intervento non soggetto alla normativa sulla prevenzione incendi. La SCIA sostitutiva è necessaria ai fini del rilascio del

	permesso di costruire.
6.38. Richiesta di autorizzazione per interventi su beni culturali tutelati dalla Parte II del DLgs 42/2004	Per tutti gli interventi su immobili tutelati dagli articoli 10 e 11 DLgs 42/2004. Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
6.39. Richiesta di VIA (valutazione di impatto ambientale) o di screening (DLgs 152/2006 e s.m.i.,LR 9/1999 e s.m.i.)	Per gli interventi previsti dall'Allegato II alla parte II del DLgs 152/2006 e s.m.i. e dagli artt. 4 e 4 bis della LR 9/1999 e s.m.i.. L'esito favorevole della VIA o dello screening è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
6.40. Richiesta di parere integrato AUSL/ARPA (LR 19/1982 e DGR 1446/2007)	Per gli interventi e le attività contemplati negli allegati della DGR 1446/2007. Il rilascio del parere favorevole è necessario ai fini del rilascio del permesso di costruire.
6.41. SCIA sostitutiva dell'autorizzazione idraulica del STB (servizio tecnico di bacino) o del consorzio di bonifica (a seconda della competenza sul corso d'acqua)	Per gli interventi contemplati nel Testo Unico delle opere idrauliche approvato con RD 523/1904 (RD 368/1904, L 183/1989, DLgs 112/1998, LR 3/1999). Il rilascio dell'autorizzazione è necessario ai fini dell'inizio lavori.
6.42. Richiesta di nulla-osta in deroga all'interno di fasce di rispetto di competenza di Ferrovie, ANAS, autorità militari o aeroportuali	Per gli interventi che interessano aree comprese nelle fasce di rispetto di infrastrutture o zone militari. Il rilascio del nulla-osta è necessario ai fini dell'inizio lavori.

Sezione 7. Documentazione necessaria per l'Autorizzazione paesaggistica	
<i>(atto o elaborato)</i>	<i>(quando occorre)</i>
Documentazione generale	
7.1. Titolo ad intervenire⁶⁴	Per tutti gli interventi.
7.2. Ricevuta pagamento diritti di segreteria	Per tutti gli interventi.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
7.3. Documentazione fotografica dello stato di fatto⁶⁵	Per tutti gli interventi.
7.4. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)⁶⁶	Per tutti gli interventi.
7.5. Relazione illustrativa⁶⁷	Per gli interventi non ricompresi nell'allegato al DPR 139/2010.

⁶⁴ Concerne la legittimazione dell'intestatario del titolo abilitativo edilizio, sotto il profilo dell'effettiva disponibilità dell'area o dell'edificio oggetto dell'intervento. La documentazione consiste in:

- dichiarazione sostitutiva di certificazione (art. 46, DPR 445/2000) relativa al titolo di disponibilità dell'immobile eventualmente accompagnata da copia dell'atto comprovante il titolo;
- copia dell'eventuale provvedimento di concessione d'uso di suolo pubblico (qualora l'opera insista su suolo pubblico).

⁶⁵ Documentazione fotografica idonea ad una lettura completa, chiara ed univoca della consistenza del lotto o dell'immobile oggetto d'intervento, nonché delle aree ed edifici contermini e delle preesistenze vegetazionali. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

⁶⁶ Planimetria quotata dello stato attuale dell'area di intervento inserita in un più ampio ambito di riferimento, di dimensioni idonee per la valutazione del contesto paesaggistico, contenente: il rilievo planimetrico e altimetrico della zona, l'indicazione dei limiti di proprietà, costruzioni e manufatti esistenti, accessi carrabili e pedonali rispetto alla viabilità principale, modalità di distribuzione interna del lotto, spazi di parcheggio pubblici e privati, il rilievo degli spazi verdi con indicazione delle essenze arboree principali, l'indicazione di fasce di protezione e/o rispetto di impianti tecnologici, infrastrutture, cimiteri, ecc., l'indicazione del bene oggetto di tutela; profili e sezioni quotati di dimensioni idonee per la valutazione del contesto paesaggistico; piante di stato di fatto in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100) di tutti i piani, adeguatamente quotati, con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli locali; prospetti di stato di fatto di tutti i fronti dell'edificio in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100) con l'indicazione di materiali di finitura con relativi colori, grondaie, pluviali, camini, pannelli solari, impianti tecnologici; sezioni trasversali e longitudinali (almeno 2) nei punti maggiormente significativi.

⁶⁷ Deve contenere le seguenti informazioni:

- ubicazione dell'intervento, mediante: estratto CTR o IGM, estratto ortofoto, estratto di mappa catastale in scala 1:2000 o 1:1000, eventuali viste panoramiche a volo d'uccello, tutti con l'individuazione degli immobili o delle aree interessate dall'intervento;
- descrizione, anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto e dell'area di intervento, in relazione a: configurazioni e caratteri geomorfologici, sistemi naturalistici, sistemi insediativi storici, paesaggi agrari, tessiture territoriali storiche, appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovra locale, appartenenza a percorsi panoramici o ad ambiti di percezione da punti o percorsi panoramici;
- sintesi delle principali vicende storiche;
- analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, comprensiva di inquadramento urbanistico generale, estremi del provvedimento ministeriale o regionale di dichiarazione di notevole interesse pubblico, del vincolo per immobile o aree dichiarate di notevole interesse pubblico;

7.6. Scheda per la presentazione della richiesta di Autorizzazione paesaggistica	Per gli interventi ricompresi nell'allegato al DPR 139/2010 (opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata).
7.7. Asseverazione di conformità⁶⁸	Per tutti gli interventi.
7.8. Elaborati grafici dello stato legittimo⁶⁹	Nei casi di cui all'articolo 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
7.9. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e stato legittimo⁷⁰	
7.10. Elaborati grafici di progetto⁷¹	Per tutti gli interventi, con esclusione del caso in cui l'autorizzazione integri solo un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.

-
- descrizione del progetto che si intende realizzare specificando le destinazioni d'uso, l'eventuale sostituzione/costruzione di nuovi volumi e/o il tipo di recupero e risanamento prospettato per gli edifici e gli spazi aperti, i parametri e i dati planivolumetrici, urbanistici ed edilizi;
 - breve descrizione dei possibili effetti della realizzazione dell'opera ed eventuali aspetti critici del progetto che necessitino di opere di compensazione e/o mitigazione paesaggistica.

La relazione contiene altresì l'asseverazione di conformità (vedi punto 7.7).

⁶⁸ Dichiarazione del progettista abilitato che assevera, ai sensi dell'art. 481 del codice penale, la conformità del progetto presentato agli strumenti urbanistici adottati e approvati ed al RUE.

⁶⁹ Copia dell'ultimo progetto presentato per l'immobile per il quale sia stato rilasciato un titolo abilitativo (o presentata una DIA o SCIA eseguibile). Ove ciò non sia possibile, tale documentazione può essere sostituita da copia della planimetria catastale d'impianto.

⁷⁰ Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma in scala 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra l'ultimo stato legittimato (o, nei casi previsti, la planimetria catastale d'impianto) e il rilievo del manufatto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi rilevati che nello stato legittimo o non erano presenti, o sono stati tamponati, o si trovano in posizione diversa da quanto indicato; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi presenti nello stato legittimo che, viceversa, si rileva che siano assenti o demoliti o spostati.

⁷¹ Planimetria generale di progetto dell'area di intervento inserita in un più ampio ambito di riferimento, di dimensioni idonee per la valutazione del contesto paesaggistico, contenente: il disegno dei lotti, numerati progressivamente, con indicazione delle sagome di ingombro massimo, delle altezze massime, delle distanze dai confini e dalle strade, le strade e i marciapiedi, le piazze, i percorsi pedonali, ciclabili, carrabili, il disegno del verde e delle essenze arboree, i parcheggi pubblici e privati, le eventuali opere di mitigazione, il sistema di smaltimento/recupero delle acque piovane (presenza di vasche di laminazione, ecc.); Profili e sezioni quotati di dimensioni idonee per la valutazione del contesto paesaggistico; piante di progetto in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100) di tutti i piani, adeguatamente quotati, con l'indicazione della Superficie utile (Su) e delle destinazioni d'uso dei singoli locali; prospetti di progetto di tutti i fronti dell'edificio in scala almeno 1:100 (per immobili particolarmente estesi in scala 1:200 con particolari 1:100), con indicazione di materiali di finitura con relativi colori, grondaie, pluviali, camini, pannelli solari, impianti tecnologici e quanto di rilevante per valutare la qualità finale formale dell'intervento; sezioni trasversali e longitudinali (almeno 2) nei punti maggiormente significativi; per gli interventi sull'esistente le sezioni di progetto dovranno essere eseguite nelle stesse posizioni dello stato di fatto; rendering 3D computerizzato, assonometria o fotomontaggio, realizzato anche manualmente, del progetto comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico.

7.11. Elaborati grafici comparativi tra stato di fatto e progetto (giallo e rosso)⁷²	Per tutti gli interventi su manufatto esistente e per le varianti, con esclusione del caso in cui l'autorizzazione integri solo un accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167, commi 4 e 5 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
--	--

⁷² Gli elaborati devono ricomprendere tutte le piante, le sezioni e i prospetti in scala adeguata (di norma 1/100) necessari ad evidenziare, attraverso la sovrapposizione dei due disegni, le differenze tra lo stato di fatto (rilievo) e il progetto. Devono essere evidenziati con campitura rossa tutti gli elementi che nel progetto sono di nuova realizzazione o vengono tamponati; devono essere evidenziati con campitura gialla gli elementi esistenti che vengono demoliti comprese le nuove aperture di porte e finestre. Eventuali elementi sostituiti (demoliti e ricostruiti nella stessa posizione) sono evidenziati con un tratteggio giallo e rosso.

Sezione 8. Documentazione necessaria per il Programma di Riconversione e Ammodernamento dell'Attività Agricola	
<i>(atto o elaborato)</i>	<i>(quando occorre)</i>
Documentazione generale	
8.1. Documentazione catastale⁷³	Per tutti gli interventi.
Documentazione descrittiva stato di fatto e progetto	
8.1bis. Documentazione fotografica dello stato di fatto⁷⁴	Per tutti gli interventi.
8.2. Elaborati grafici dello stato di fatto (rilievo)⁷⁵	Per tutti gli interventi.
8.3. Relazione descrittiva⁷⁶	Per tutti gli interventi.
8.4. Elaborati grafici di progetto⁷⁷	Per tutti gli interventi.
8.5. Programma di investimenti ed eventuali previsioni di ricorso a finanziamenti pubblici⁷⁸	Per tutti gli interventi.

⁷³ Elenco e planimetrie catastali di tutti i fondi costituenti l'azienda, e relativi certificati catastali.

⁷⁴ Rilievo fotografico, compresa aerofotogrammetria satellitare e riprese prospettiche dal suolo, con individuazione degli aspetti peculiari del paesaggio e dei manufatti presenti. Le immagini sono accompagnate da indicazione planimetrica dei punti di ripresa.

⁷⁵ Planimetria dello stato di fatto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale, delle infrastrutture di servizio, del perimetro delle corti aziendali; planimetria di dettaglio delle corti, con indicazione dei fabbricati esistenti e delle loro destinazioni d'uso; rilievo degli edifici; lay out aziendale di fatto.

⁷⁶ Relazione sull'attività dell'azienda, con indicazione delle produzioni e della P.L.V. (Produzione Lorda Vendibile), con descrizione dettagliata della situazione aziendale e delle previsioni di sviluppo conseguenti alle opere per cui si chiede il permesso di costruire, orientamenti produttivi prescelti, mezzi e strumenti messi in atto per realizzarli, tempi previsti, motivazione dell'impossibilità di utilizzare, ai fini abitativi e aziendali, fabbricati eventualmente esistenti nell'azienda; deve inoltre contenere l'attestazione della veridicità degli elementi forniti.

⁷⁷ Planimetria di progetto dell'azienda con indicazione del relativo riparto colturale, delle infrastrutture di servizio, del perimetro della corte aziendale destinata ad accogliere le nuove costruzioni, dei fabbricati di progetto, delle loro dimensioni e della loro destinazione d'uso, dei fondi o porzioni di fondo che vengono asserviti alle costruzioni, in ragione delle potenzialità edificatorie utilizzate; per la costruzione di alloggio aziendale, l'area asservita corrisponderà all'intera azienda; planimetria di dettaglio delle corti interessate dagli interventi; lay out aziendale di progetto.

⁷⁸ Deve essere redatto sulla base della modulistica di adesione agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna vigente al momento della presentazione del PRA e deve comprendere, in particolare:

- il bilancio economico di partenza – normalmente l'ultima annata agraria o, in caso di eventi climatici avversi, una delle ultime tre; in caso di giovani imprenditori al primo insediamento, il bilancio di partenza sarà stimato in base allo stato di fatto;
- il quadro degli investimenti previsti ed il loro crono programma;
- il bilancio di previsione ad investimenti realizzati, comprensivo degli ammortamenti degli edifici, anche abitativi, da realizzare, redatto secondo parametri confrontabili con quelli a base del bilancio di partenza e, per le nuove produzioni, sulla base di dati medi reperibili in bibliografia;

con determina del dirigente responsabile del SUE potrà essere adottato uno schema semplificato del programma di investimenti da utilizzarsi qualora:

- il PRA non sia presentato da azienda di nuovo insediamento;
- il conduttore dell'azienda abbia reddito agricolo e tempo di lavoro agricolo superiori al 50% di quelli complessivi (ridotti al 25% per le zone definite come svantaggiate);
- non si preveda la realizzazione di nuovi alloggi;

-
- non si preveda il superamento degli indici o la riduzione delle superfici fondiarie minime di cui al presente RUE.

⁷⁹ Deve essere redatto sulla base della modulistica di adesione agli interventi di ammodernamento delle aziende agricole nel contesto del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna vigente al momento della presentazione del PRA e contenere l'impegno da parte del richiedente a mantenere l'attività agricola sul fondo per tutto il tempo di validità del PRA, fissato in dieci anni, l'impegno a subordinare i cambiamenti di conduzione ed eventuali passaggi di proprietà al subingresso del nuovo conduttore nell'atto unilaterale d'obbligo ai medesimi patti e condizioni, le destinazioni d'uso degli edifici da realizzare, l'impegno a non modificare le destinazioni d'uso per dieci anni, le sanzioni convenzionali a carico del soggetto attuatore per l'inosservanza degli obblighi stabiliti, nonché per inosservanza delle destinazioni d'uso fissate; deve altresì contenere il vincolo di asservimento di fondi o porzioni di fondo, in ragione delle potenzialità edificatorie utilizzate, di durata trentennale.